



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 801

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 ottobre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 8

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri):

Plenaria » 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156) *Pag.* 13

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 157) » 13

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158) » 14

Plenaria » 14

2^a - Giustizia:

Plenaria » 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) » 20

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 21

4^a - Difesa:

Plenaria » 31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto, Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	35
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	52
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 359)</i>	»	74
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	75
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	76
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	84
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 381)</i>	»	87
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	88
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	91
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 294)</i>	»	136
<i>Plenaria</i>	»	136
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	146
<i>Plenaria</i>	»	146
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	148
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	159

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	Pag.	166
---------------------------	------	-----

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	Pag.	169
---------------------------	------	-----

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	»	172
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	174

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 175

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 176

Ufficio di Presidenza » 177

Plenaria (2^a antimeridiana) » 177

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

Ufficio di Presidenza ()*

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 179

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 180

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Moby Prince verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 801° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 ottobre 2017.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Simona Vicari, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi. (n. 13355/2016 RG mod. 21)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 luglio 2017 e proseguito nella seduta del 20 settembre 2017.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), la quale svolge le proprie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame e deposita una memoria con documentazione allegata.

Intervengono per porre all'audita alcuni quesiti la relatrice STEFANI (*LN-Aut*) e i senatori GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), CUCCA (*PD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), Mario FERRARA (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) e ALICATA (*FI-PdL XVII*), ai quali risponde la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dalla senatrice Paola Taverna per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) fa preliminarmente presente che in data 20 settembre 2017 il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 29100/17 RG NR – n. 22426/17 RG GIP a carico della senatrice Paola Taverna, per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di membri del Parlamento. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 21 settembre 2017 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

Il documento in esame concerne una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità). Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 14 settembre 2017 – con la quale lo stesso devolve al Senato, ai fini della valutazione della sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento penale n. 29100/17 RG NR – si evince che la vicenda trae origine da una querela sporta dal dottor Ignazio Roberto Maria Marino in relazione ad un *post* su *Facebook* pubblicato il 2 aprile 2017, dal seguente titolo: «di Renzi, Marino, Poletti canta...Buzzi!» con correlato filmato.

Dalla denuncia-querela (allegata agli atti processuali inviati dall'autorità giudiziaria) si evince il seguente il contenuto del *post*: «Nessuno parla più di mafia capitale proprio adesso che Buzzi canta. Soldi per le campagne elettorali dei partiti. Cene tra mafia e politica. Mancette e tangenti in cambio di appalti truccati e delibere a favore di chi pagava. Questa era la politica a Roma. Buzzi canta e i giornali muti».

Tali testi – si evince sempre dalla denuncia-querela – erano accompagnati da un contenuto multimediale, realizzato attraverso il montaggio di diversi «spezzoni» di video e fotogrammi raffiguranti alcuni momenti dell'incontro pubblico al quale il querelante aveva partecipato in qualità di candidato Sindaco di Roma, con i lavoratori della cooperativa «29 giugno» della quale Buzzi era fondatore ed esponente di spicco e che lo raffigurano nella medesima inquadratura nella quale era presente Salvatore Buzzi. Tale contenuto video era accompagnato da un audio con alcuni estratti dell'udienza del 16 marzo 2017 del processo cosiddetto «Mafia Capitale», nell'ambito della quale Salvatore Buzzi riferiva della presunta tangente che avrebbe pagato ad un consigliere comunale ed al capo della sua segreteria.

Il relatore propone di fissare un termine all'interessata per l'eventuale presentazione di memorie difensive o per chiedere di essere audita, ai

sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il PRESIDENTE, recependo l'indicazione del relatore, propone di fissare un termine all'interessata per la presentazione di memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 14,40.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente TORRISI rileva la mancanza del numero legale necessario per esaminare l'Atto del Governo n. 451, iscritto all'ordine del giorno.

Dopo una breve sospensione della seduta, apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 3^a Commissione
DE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASSON (*Art.1-MDP*), illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo di competenza della Commissione giustizia. A tale riguardo segnala che l'articolo 3 reca modifiche al codice penale introducendovi tre nuove figure di reato: prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*ter*), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater*) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi (articolo 601-*quinquies*). Durante l'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento è stato invece soppresso il riferimento al reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, in quanto tale fattispecie sanzionatoria è stata introdotta all'articolo 601-*bis* del codice penale dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 236.

Con il nuovo articolo 601-*ter* del codice penale si intende attuare l'articolo 4 della Convenzione di Santiago de Compostela prevedendo che, con il delitto di prelievo di organi da persona vivente, si punisca con la reclusione da sei a dodici anni chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente. Il nuovo articolo 601-*quater* ha per oggetto l'uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente. La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 601-*ter* (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. Il nuovo articolo 601-*quinquies*, infine, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria. In base all'articolo 601-*sexies*, i tre nuovi delitti e il delitto di cui all'articolo 601-*bis* sono aggravati, applicandosi la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minore o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni. Il nuovo articolo 601-*septies* del codice penale prevede che alla condanna per i tre nuovi delitti recati dal disegno di legge in titolo, se commessi da esercente professione sanitaria, consegua come pene accessoria l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medesima.

Con l'articolo 4 vengono previste modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 comminando – al nuovo articolo 25-*quinquies*.1, primo comma – la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote a carico dell'ente responsabile di uno dei delitti di cui ai predetti articoli 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinquies* del codice penale. Al secondo comma del citato articolo 25-*quinquies*.1 – come introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge in esame – si prevede che, se i reati sono relativi a organi, a parti di organi, o a tessuti prelevati da cadavere, la sanzione pecuniaria per l'ente è dimezzata, applicandosi dunque la sanzione da duecento a cinquecento quote.

In conclusione il relatore rileva che andrebbero chiariti, anche alla luce delle indicazioni che potranno emergere nel corso della discussione generale, alcuni punti che appaiono problematici, tra i quali segnala fin d'ora la previsione di cui al capoverso articolo 601-*quinquies* - come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge in esame – che, prevedendo la reclusione da quattro a dieci anni nell'ipotesi di violazione degli obblighi degli esercenti la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi, presenta una fattispecie sanzionatoria meno grave della previsione di cui all'articolo 601-*ter*, che prevede la reclusione da sei a dodici anni per il prelievo di organi da persona vivente. Infatti, la pre-

visione relativa ad una fattispecie concernente altresì la violazione di obblighi professionali andrebbe quanto meno equiparata all'ipotesi di cui al predetto articolo 601-ter.

La relatrice per la 3^a commissione, senatrice GIANNINI (PD), ricorda che il disegno di legge all'esame delle Commissioni, già approvato con modificazioni dalla Camera, reca la ratifica la Convenzione del 2015 del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, nonché le norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Sottolinea la delicatezza della materia e l'importanza di questo provvedimento, finalizzato a rafforzare l'impegno della comunità internazionale contro questo aberrante traffico. Si sofferma quindi sugli aspetti di carattere internazionale. Il testo in esame ha l'obiettivo di completare gli strumenti internazionali esistenti per il contrasto al traffico di esseri umani, come la Convenzione sulla biomedicina firmata a Oviedo nel 1997, il relativo protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana firmato a Strasburgo nel 2002 – che l'Italia non ha ancora ratificato –, il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e persecuzione del traffico di esseri umani, firmato a Palermo nel 2000 ed infine la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2015 contro la tratta di esseri umani.

Composta da 33 articoli, suddivisi in 9 capitoli, la Convenzione definisce come sua finalità la prevenzione e il contrasto al traffico di organi umani, tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte e la protezione dei diritti delle vittime. Il capitolo II riguarda il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute ad introdurre nei rispettivi ordinamenti. La Convenzione qualifica come condotta criminale la corresponsione o la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso in cambio della rimozione di organi. Altre previsioni di reato riguardano il reclutamento di donatori dietro compenso, l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari o di funzionari pubblici, nonché le condotte legate alla preparazione, alla conservazione e al trasporto di organi umani illegalmente rimossi. Dovrà inoltre essere contemplato anche il reato di favoreggiamento e complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi oltre che il tentativo.

Il capitolo III della Convenzione è relativo al diritto penale processuale.

Il testo prevede inoltre misure di protezione delle vittime e dei testimoni (capitolo IV), nonché misure di prevenzione (capitolo V), a partire dalla presenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani.

Il capitolo VI è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione, affidati al Comitato delle Parti, composto da rappresentanti degli Stati parte, e, ma senza diritto di voto, di alcuni comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa, nonché – cosa che in questa sede si

deve senz'altro segnalare – di rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gli ultimi capitoli della Convenzione disciplinano le sue relazioni con altri strumenti internazionali, le modalità emendative (capitolo VIII) e le clausole finali (capitolo IX).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 8 articoli. I primi due dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 5 prevede una specifica riserva che l'Italia intende far valere al momento del deposito dello strumento di ratifica, relativa all'articolo 10, paragrafo 1, lettera *e*), della Convenzione, che stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su reati commessi «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale. L'articolo 6 del disegno di legge individua poi il punto di contatto previsto dalla Convenzione nel Ministero della giustizia, ed in particolare nel Dipartimento per gli affari di giustizia. L'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, dovendo le amministrazioni pubbliche provvedere agli obblighi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI (ABOLIZIONE DEI VITALIZI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2888 E CONNESSI (ABOLIZIONE DEI VITALIZI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2439 (TRASPARENZA PARTITI
POLITICI)*

Plenaria
515^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi) e sul disegno di legge n. 2439 (trasparenza partiti politici) che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, alcuni dei soggetti intervenuti hanno preannunciato l'invio di documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2883) *Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), dopo aver precisato che l'estremismo violento di matrice jihadista deve essere contrastato dal punto di vista culturale, prima che militare, ritiene che sarebbe un grave errore sotto-cerere le evidenti contiguità con la religione islamica. A suo avviso, l'arresto di alcuni imam accusati di propaganda jihadista dimostra chiaramente che la diffusione del radicalismo islamico avviene non solo nelle carceri, ma anche attraverso moschee e centri islamici, dove peraltro le celebrazioni non sono svolte in italiano.

Ritiene che il disegno di legge in esame sia insufficiente per contrastare questa grave forma di terrorismo, che provoca vittime tra i cittadini europei con allarmante frequenza. In particolare, critica l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione e dei relativi centri regionali, così come del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione, in quanto questi organismi potrebbero interferire con le funzioni del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA) e il Copasir.

Elenca, quindi, alcune misure – più efficaci, a suo avviso – per prevenire, contrastare e reprimere l'estremismo di matrice jihadista.

In primo luogo, ritiene necessario rafforzare i servizi di *intelligence* dei Corpi di polizia, attraverso un potenziamento dei rispettivi reparti specializzati. Si dovrebbe, inoltre, controllare i centri di accoglienza, provvedendo a rintracciare e identificare i soggetti irregolari, al fine di garantire la legalità in modo serio e rigoroso.

Sarebbe opportuno altresì riformare la politica di immigrazione e asilo, evitando il riconoscimento indiscriminato della protezione umanitaria, e modificare il regime carcerario dei soggetti radicalizzati, i quali dovrebbero essere posti in isolamento, anche attraverso l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

A suo avviso, occorre prevedere un inasprimento delle pene, con la revoca della cittadinanza eventualmente acquisita, e una formazione specifica per gli agenti di polizia penitenziaria.

Infine, auspica una limitazione delle forme di finanziamento per la realizzazione di edifici di culto.

Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte di modifica nel senso indicato.

Il vice presidente COLLINA dichiara così conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il vice presidente COLLINA avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

424^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LUMIA (PD) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che appare senz'altro opportuno rinviare l'esame del disegno di legge n. 2719 in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti 9.100 e 11.100, presentati dalla relatrice nella giornata di ieri, nonché nelle more della scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli stessi, fissato per le ore 18 della giornata di domani. Sotto questo profilo ritiene che, nel frattempo, sia possibile adoperarsi ulteriormente per raggiungere un accordo sui contenuti del me-

desimo disegno di legge n. 2719, che è senza dubbio un intervento di estrema importanza per la maggioranza parlamentare.

Nessuno facendo obiezioni, il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Lumia e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice MUSSINI (*Misto*), ricorda che in data 3 agosto 2017 è stata chiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un apposito affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, su «La cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari».

Ricorda altresì che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 27 settembre, si è svolto un breve dibattito sulla tematica in oggetto, dopo che per le vie brevi era stata rappresentata la disponibilità della 12^a Commissione ad esaminare congiuntamente l'affare medesimo con la Commissione giustizia, disponibilità sulla quale i Gruppi hanno espresso valutazioni diverse. Ricorda, infine, che di queste circostanze e delle risultanze emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza è stato dato puntuale aggiornamento alla Presidenza del Senato, che non si è ancora espressa sulla richiesta suddetta.

Prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) chiedendo che possa essere ripreso l'esame del disegno di legge sulla riforma del processo civile (Atto Senato n. 2284), al fine di poter procedere alla conclusione dello stesso prima della fine della legislatura.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE – dopo aver preso atto di tale richiesta – a seguito di una ulteriore richiesta di chiarimenti del senatore Lumia, fa presente che – da quanto risulta dal resoconto della seduta di ieri della 5^a Commissione – non è ancora disponibile la relazione tecnica di «passaggio» sul disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (A.S. n. 2740, approvato dalla Camera dei deputati), mentre sul disegno di legge n. 2835 – recante modifica alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario relativamente alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e Terni – risulta che la relazione tecnica di «passaggio» è stata depositata presso la 5^a Commissione. Con le precisazioni sopra formulate, conferma quindi che, allo stato, non è stato ancora espresso il parere di competenza su testo ed emendamenti da parte della 5^a Commissione relativamente ad entrambi i disegni di legge sopra citati.

Il senatore LUMIA (*PD*) sollecita quindi il Governo e la Commissione bilancio a far pervenire, rispettivamente, la relazione tecnica di «passaggio» e il parere di competenza con particolare riferimento al disegno di legge recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (Atto Senato n. 2740). Con l'occasione esprime soddisfazione per il fatto che la 1^a Commissione abbia formulato un parere non ostativo su testo ed emendamenti dello stesso disegno di legge nella giornata del 10 ottobre.

IN SEDE REFERENTE

(1119-B) Deputato COSTA. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Dopo un breve intervento del senatore LUMIA (*PD*), volto ad evidenziare l'opportunità di un ulteriore approfondimento su tutte le complesse implicazioni sottese al disegno di legge in esame, prende la parola la relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*), allo scopo di potere esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti pubblicati nelle sedute del 22 febbraio, del 18 luglio e del 21 settembre.

La relatrice raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.0.1000, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 – a condizione che sia riformulato nei termini che verranno precisati al momento della votazione – nonché raccomanda l'approvazione della proposta di coordinamento 3.Coord.1.

Invita al ritiro o comunque esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.2 e nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

152^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2015.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i precritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2015.

Il presidente DE CRISTOFARO informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Vengono dunque illustrati gli emendamenti 3.1 e 3.2 (pubblicati in allegato), a firma del relatore, finalizzati a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente DE CRISTOFARO pone quindi in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Il presidente DE CRISTOFARO pone quindi in votazione l'emendamento 3.2, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio 2016.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno

di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2190) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio 2016.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Micheloni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2812) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyi-daw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2795) Elena FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il presidente DE CRISTOFARO comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Fattorini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2885, con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2795, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore AMORUSO (*ALA-SCCLP*) illustra l'Atto del Governo n. 457, su cui la Commissione è chiamata a dare un parere alla Commissione Industria, che reca lo schema di decreto legislativo di riordino delle procedure di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Il provvedimento, predisposto in attuazione di una delega conferita dalla legge di delegazione europea 2015, intende adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di esportazione di prodotti e tecnologie duali, di sanzioni in materia di embarghi commerciali e operazioni di esportazione di materiali proliferanti.

Il Regolamento europeo 428 del 2009 – modificato dal Regolamento 2420 del 2015 – mira a stabilire un regime uniforme nell'Unione europea in relazione al controllo dell'esportazione, del trasferimento e del transito di prodotti a duplice uso. In questo modo si vuole contribuire a garantire gli impegni e le responsabilità che l'Unione ha assunto in sede internazionale, con particolare riferimento alla questione della non proliferazione degli armamenti e, segnatamente, di quelli nucleari. La norma prevede in particolare la necessità di un'autorizzazione all'esportazione, dall'Unione europea verso un Paese terzo, dei prodotti a duplice uso, elencati in un apposito annesso. Sono previste quattro tipologie apposite di autorizzazioni; generali, nazionali, globali e individuali.

Il Regolamento 1236 del 2005 vieta invece il commercio di strumenti atti a eseguire condanne capitali o impieghi nelle torture o in altri trattamenti inumani o degradanti.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 24 articoli.

Il suo ambito di applicazione riguarda i prodotti a duplice uso, le merci soggette al regolamento antitortura e i prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea. Sono invece esclusi i materiali d'armamento, che sono già soggetti alla disciplina interna della legge 185 del 1990.

Per tutte le operazioni di esportazione, importazione, transito o assistenza tecnica di questi prodotti, il decreto prevede un controllo da parte dello Stato, in conformità ai principi politica estera italiana e ai fondamentali interessi di sicurezza e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata.

L'Autorità competente per l'applicazione del decreto è il Ministero dello sviluppo economico. Viene anche istituito un Comitato consultivo apposito, composto di rappresentanti dei vari dicasteri coinvolti – fra cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – e dell'Agenzia delle dogane.

Lo schema di decreto disciplina anche i cosiddetti «trasferimenti intangibili» di tecnologia (cioè progetti, *design*, formule e *software*), imponendo anche per questi una preventiva autorizzazione. Viene anche vietato il transito di taluni altri prodotti possibili oggetto di divieto, ai sensi della normativa europea, prevedendo un'apposita informativa da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche a beneficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il decreto disciplina anche le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche menzionate, ed introduce la cosiddetta «licenza zero», già presente negli ordinamenti di altri Paesi dell'Unione europea, ovvero una dichiarazione che attesta che un certo bene non è soggetto ad autorizzazioni ed è liberamente esportabile.

All'Autorità competente viene anche attribuita la possibilità di assoggettare a controlli operazioni di esportazioni che di per sé sarebbero libere, qualora si ritenga che lo scopo finale sia connesso alla proliferazione di armi di distruzione di massa o all'ingresso di armamenti in Paesi sottoposti ad embargo.

Vi sono poi previsioni su una serie di altri aspetti, come il trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea, il divieto di assistenza tecnica, l'apparato sanzionatorio e così via.

Il provvedimento in esame è senz'altro apprezzabile, soprattutto in un momento così delicato, dal punto di vista della sicurezza internazionale. Adeguando l'ordinamento interno alle disposizioni europee, infatti, si rafforzano le azioni di contrasto all'esportazione e alla movimentazioni di prodotti – potenzialmente molto pericolosi – che sono vietati o sottoposti a limitazioni.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli.

Il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore AMORUSO (*ALA-SCCLP*) illustra l'Atto del Governo n. 463, su cui la Commissione è chiamata a dare un parere alla Commissione Difesa, recante lo schema di decreto ministeriale per la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.

Il provvedimento autorizza il trasferimento di 5.000 fucili e di 2 veicoli tattici leggeri multiruolo «*Lince*», obsoleti per cause tecniche per le nostre forze armate ma ancora perfettamente utilizzabili, alle forze armate albanesi. Il fine è contribuire al rafforzamento delle loro capacità operative, anche per facilitarne la partecipazione ad operazioni multinazionali.

La normativa vigente – e nello specifico il codice dell'ordinamento militare del 2010 – consente al Ministero della difesa la cessione gratuita di tali materiali a favore di Paesi in via di sviluppo e di quelli che partecipino al partenariato per la pace nell'ambito degli accordi di cooperazione.

L'Albania, oltre ad essere tra i Paesi prioritari della cooperazione italiana allo sviluppo, ha sottoscritto nel 1995 con l'Italia un accordo di cooperazione nel settore della difesa, ha aderito alla NATO nel 2009 e svolge un ruolo di grande rilievo strategico per la stabilizzazione dell'area balcanica, anche nel quadro di operazioni e missioni promosse dell'Unione europea. L'adesione di Tirana all'Alleanza atlantica, in particolare, legittima ulteriormente le attività di cooperazione con l'Albania in questo settore, stante anche il principio di reciproca assistenza che lega i *partner* secondo quanto sancito dal trattato NATO, per il mantenimento e l'accrescimento delle capacità di difesa.

L'Albania, Paese dalle istituzioni in via di progressiva stabilizzazione e candidato all'adesione all'Unione europea dal giugno 2014, è da tempo impegnata in un virtuoso percorso di riforme interne e di transizione verso l'economia di mercato e gioca un ruolo di rilievo per gli equilibri della regione balcanica, realtà chiave per il mantenimento degli obiettivi di pace e sicurezza della UE e della stessa comunità internazionale. L'Italia, in particolare, vanta con l'Albania, oltre ai tradizionali legami storico-culturali e linguistici, anche ottimi rapporti politico-economici, rappresentando oltretutto il primo *partner* commerciale di Tirana.

La cooperazione e l'assistenza anche di tipo militare, tenendo conto anche delle possibili ricadute per le nostre aziende di settore, non fanno dunque che rafforzare quella collaborazione di tipo politico che l'Italia sviluppa da tempo con l'Albania, anche nel quadro di iniziative multilaterali come la Strategia UE per la Regione adriatico-ionica e il cosiddetto «Processo dei Balcani Occidentali». Proprio il Vertice di Trieste dello scorso luglio ha ribadito l'impegno dei Paesi partecipanti a lavorare per l'integrazione dei Balcani Occidentali, e quindi della stessa Albania, nella Unione europea, come una forma di investimento strategico nella pace, nella democrazia, nella prosperità, nella sicurezza e nella stabilità dell'Europa nella sua totalità.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli.

Il presidente DE CRISTOFARO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 457

La 3^a Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

preso atto che l'intervento normativo è finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in materia di esportazione di prodotti e tecnologie duali, nonché all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di operazioni di esportazione di materiali proliferanti;

ritenuto che l'interesse del provvedimento per la 3^a Commissione discenda dalla crescente importanza che strumenti quali l'embargo e le sanzioni stanno assumendo nell'attuale quadro delle relazioni internazionali;

apprezzato l'intento complessivo del provvedimento, anche ai fini di una coerente attuazione dei diversi profili afferenti la politica estera nazionale;

preso atto delle modifiche introdotte in relazione alla composizione del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione e il transito dei prodotti e di tecnologie a duplice uso e delle merci soggette al regolamento antitortura, di cui all'articolo 5, che annovera un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 463

La 3^a Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi;

preso atto che l'intervento normativo, nel quadro di una consolidata cooperazione nel settore della difesa fra i due Paesi, è finalizzato al rafforzamento delle capacità operative delle forze armate albanesi, anche per facilitarne la partecipazione ad operazioni multinazionali;

tenuto conto che l'Albania risulta essere tra i Paesi prioritari della cooperazione italiana allo sviluppo e che ha sottoscritto con l'Italia un accordo di cooperazione nel settore della difesa sin dal 1995;

ricordato altresì che l'Albania, che ha aderito alla NATO nel 2009, svolge un ruolo di grande rilievo strategico per la stabilizzazione dell'area balcanica;

ribadita la necessità di un incoraggiamento e di un supporto a quel virtuoso percorso di riforma istituzionale, politica ed economica che l'Albania ha intrapreso, anche in vista di un possibile avvio dei negoziati per la sua adesione all'Unione europea, da realizzarsi anche attraverso la cooperazione e l'assistenza di tipo militare;

tenuto altresì conto anche delle positive ricadute economiche che potrebbero derivare dalla cessione a titolo gratuito di tali materiali di armamento per le aziende italiane del settore della difesa;

ricordando infine che il Vertice di Trieste, ultimo dei summit organizzati nell'ambito del «Processo di Berlino», ha ribadito l'impegno dei Paesi partecipanti a lavorare per l'integrazione dei Balcani Occidentali, e quindi della stessa Albania, nell'Unione europea come un investimento strategico nella pace, nella democrazia, nella prosperità, nella sicurezza e nella stabilità dell'Europa nella sua totalità;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2106

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dal 2015» *siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017», le parole: «a decorrere dall'anno 2015» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017», le parole: «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019», le parole: «per l'anno 2015» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».*

3.2

IL RELATORE

Sopprimere i commi da 2 a 4.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria**255^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il presidente LATORRE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge in titolo. Dà quindi conto del parere espresso, nella giornata odierna, dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento e sugli emendamenti a esso riferiti: in particolare, è stata posta come condizione che i decreti delegati siano corredati di relazione tecnica. Tuttavia, tale condizione è stata preventivamente già recepita da un emendamento approvato nella scorsa seduta.

È stato inoltre espresso parere non ostativo sull'emendamento 8.0.100 del relatore e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul relativo subemendamento 8.0.100/1.

Invita quindi il senatore Gasparri a valutare l'opportunità di ritirare il subemendamento 8.0.100/1

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione della proposta, osservando che la riconfigurazione dello strumento militare

come apparato basato su personale a tempo determinato lascia aperte numerose problematiche, che dovranno essere approfondite nel corso dell'esame in Assemblea.

Interviene brevemente il senatore MARTON (*M5S*), preannunciando, a nome della propria parte politica, la non partecipazione al voto sull'emendamento 8.0.100 e sul subemendamento a esso riferito.

Previa verifica del numero legale, il subemendamento 8.0.100/1 viene quindi respinto dalla Commissione.

Successivamente, previo parere favorevole del sottosegretario ALFANO, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 8.0.1.

Essendo esaurita la votazione degli emendamenti, si procede alle dichiarazioni di voto finali.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) che, nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, evidenzia come permanga, nel provvedimento, un eccesso di accentramento di poteri nel Capo di Stato maggiore della Difesa, che comprende anche la presidenza delle Commissioni di avanzamento, con contestuale depotenziamento, invece, dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. Inoltre, anche alcune delle prerogative conferite alla nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica appaiono espressione di una interforzizzazione troppo accentuata.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) preannuncia invece un voto favorevole al complesso del disegno di legge, che viene incontro, pur con un ceto ritardo, a urgenti istanze di ammodernamento dello strumento militare condivise dalla propria parte politica.

Esprime, altresì, soddisfazione per l'accoglimento di alcune proposte emendative formulate dal proprio Gruppo, come la ridenominazione del Segretario generale della Difesa in Direttore nazionale per il personale e gli affari generali, aiuta a chiarire le effettive funzioni; l'inserimento di previsioni sugli accordi da Governo a Governo, che favorisce l'industria italiana della Difesa; la possibilità per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di accedere alla carica di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica.

Altri aspetti, invece, verranno riproposti nel corso dell'esame in Aula, come il tema oggetto del subemendamento da poco respinto.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Gasparri, rimarca l'atteggiamento di profonda responsabilità tenuto dal Gruppo Forza Italia sulle principali problematiche della Difesa.

Anche il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando il proficuo lavoro svolto nella Commissione, in stretto contatto con il Governo, e auspicando che il provvedimento possa giungere a un'approvazione definitiva, consegnando al Paese uno strumento militare più moderno.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), esprimendo apprezzamento per i correttivi apportati al testo, preannuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge, che rappresenta un importante passo nell'adeguamento delle Forze armate italiane alle sfide imposte dal contesto attuale.

Il senatore VATTUONE (*PD*), rimarcando il positivo lavoro svolto dalla Commissione e auspicando una sollecita approvazione del provvedimento anche nel corso dell'esame in Assemblea, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Il senatore MARTON (*M5S*) preannuncia infine, a nome della propria parte politica, la non partecipazione al voto sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2728, come emendato, conferendogli altresì mandato ad apportare i necessari coordinamenti di forma.

Interviene da ultimo il presidente LATORRE, ringraziando tutti i Commissari per il costruttivo apporto conferito al dibattito e formulando l'auspicio a che, nel corso dell'esame in Assemblea, possa coagularsi intorno al testo un consenso ancora più largo di quello, già ampio, registrato in Commissione.

Auspica inoltre una sollecita approvazione del provvedimento, che andrebbe tra l'altro incontro ai recenti appelli formulati in tal senso dal Consiglio supremo di difesa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del contrammiraglio Piero Fabrizi a Vice Presidente della Lega navale italiana (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

Il presidente LATORRE (*PD*) illustra brevemente, in qualità di relatore, il *curriculum vitae* del candidato, formulando una proposta di parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, pone quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole da lui poc'anzi formulata.

Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), BATTISTA (*Art.1-MDP*), BILARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), BONDI (*Misto-Ipl*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Valeria CARDINALI (*PD*) (in sostituzione della senatrice Amati), CUCCA (*PD*) (in sostituzione del senatore Astorre), GASPARRI (*FI-PdL XVII*), GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), LATORRE (*PD*), Patrizia MANASSERO (*PD*), Stefania PEZZOPANE (*PD*) (in sostituzione del senatore Manconi), Luciano ROSSI (*AP-CpE-NCD*) e VATTUONE (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19,25.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

810^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra una bozza di parere così articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che si preveda che i decreti legislativi attuativi delle deleghe al Governo contenute negli articoli 8, 9 e 10 siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari corredati di relazione tecnica; con i seguenti presupposti: che la configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 27-bis», lettera a) e del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, del Vice direttore nazionale degli armamenti

e del Comandante logistico della difesa di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 31-*bis*», non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; che il riconoscimento di benefici previdenziali di cui all'articolo 2, comma 3, stante l'esiguità dei soggetti interessati, trovi compiuta copertura nelle disponibilità del Fondo per l'efficienza dello strumento militare, istituito dall'articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010; che la commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento prevista dall'articolo 7, comma 1, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.9, 9.3, 9.4, 9.0.1, 7.0.1 e 11.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.«.

Il RELATORE ricorda che è rimasta in sospeso la valutazione dell'emendamento 8.0.100 e del relativo subemendamento 8.0.100/1.

Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, volta a dimostrare l'equilibrio finanziario della proposta 8.0.100. Quanto al subemendamento citato dal relatore, ritiene che esso non sia coerente con la clausola di invarianza inserita nel provvedimento, ed esprime pertanto un parere contrario.

Il RELATORE, preso atto degli ulteriori elementi forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere così integrato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che si preveda che i decreti legislativi attuativi delle deleghe al Governo contenute negli articoli 8, 9 e 10 siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari corredati di relazione tecnica; con i seguenti presupposti: che la configurazione della carica di Vice comandante per le operazioni prevista dall'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 27-*bis*», lettera *a*) e del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, del Vice direttore nazionale degli armamenti e del Comandante logistico della difesa di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 31-*bis*», non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente; che il riconoscimento di benefici previdenziali di cui all'articolo 2, comma 3, stante l'esiguità dei soggetti interessati, trovi compiuta copertura nelle disponibilità del Fondo per l'efficienza dello strumento militare, istituito dall'articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010; che la commissione consultiva per il controllo di legittimità degli atti e del procedimento prevista dall'articolo 7, comma 1, non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.9, 9.3, 9.4, 9.0.1, 7.0.1, 11.0.1 e 8.0.100/1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La proposta di parere è messa ai voti e, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è approvata.

(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (*PD*) in sostituzione del relatore Brogna, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

In merito agli emendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà il parere del Governo già a partire dalle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire quali risorse siano destinate a coprire gli oneri derivanti dall'arbitrato vincolante previsto dall'articolo 22, comma 2, dell'accordo. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO precisa che le risorse indicate dal relatore, oltre ad avere un impiego solo eventuale, sono in ogni caso provenienti dal bilancio dell'Unione europea e non da quello dello Stato italiano.

Il RELATORE, udite le precisazioni del rappresentante del Governo, propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

Le senatrici LEZZI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) preannunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

811^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2755-A) Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, ricorda che era stata sottolineata la necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100

Il vice ministro MORANDO esprime, su tale proposta, parere contrario in assenza di una relazione tecnica.

Il relatore SANTINI (PD), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.18 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti riformulazioni.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento 1.18 (testo 2) non presenta problematiche finanziarie. Quanto alle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2), queste mantengono i problemi di copertura finanziaria degli emendamenti originari. Sui restanti emendamenti non vi sono viceversa osservazioni da formulare.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte».

La Commissione approva.

(2835) Deputato VERINI ed altri. – Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica depositata nella seduta di ieri fornisce una risposta a tutte le problematiche sollevate dal relatore.

Il senatore LAI (PD), in sostituzione del relatore Uras, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere le attività concernenti la restituzione della salma, prevista dall'articolo 5 del provvedimento, con le risorse previste dall'articolo 8, in particolare riguardo alla creazione delle condizioni per il rispetto del tetto di spesa ivi previsto. Al riguardo, segnala che il Ministero della salute, se dispone del dato relativo al numero delle salme trattate attualmente, non può disporre viceversa del dato quale si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione del disegno di legge. Tale Ministero ha pertanto precisato che provvederà, preliminarmente, ad individuare le strutture abilitate alla ricezione delle salme, per poi assegnarne annualmente ad ogni struttura il numero massimo da trattare, consentendo in tal modo di rispettare il tetto di spesa. Fa quindi presente che sarà presentata nei tempi più rapidi la relazione tecnica di passaggio per definire il parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente il disegno di legge in oggetto, di accompagnamento alla relazione tecnica già depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Parere all'8^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO ricorda che sono state apportate una serie di modifiche al testo del provvedimento per ovviare al parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che vi sono ulteriori osservazioni approntate dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze che, se recepite all'interno del provvedimento, potrebbero risolverne ulteriori aspetti problematici, auspica quindi che la Commissione del merito presenti gli emendamenti volti a superare le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione appare in particolare necessaria per acquisire informazioni sulla disponibilità delle risorse necessarie nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, considerato anche che il testo recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera.

Il vice ministro MORANDO anticipa che la relazione tecnica di passaggio, ancorché non ancora disponibile, verrà presumibilmente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non appena trasmessa dal Ministero dell'interno. Rassicura, inoltre, che entrambi i fondi previsti per il finanziamento del disegno di legge risultano capienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è dotato di relazione tecnica. Risulta pertanto opportuno acquisire la predetta relazione, in particolare per verificare la correttezza del sistema di contributi alle imprese previsto dall'articolo 3, nonché la disponibilità delle risorse, trattandosi della quota di un fondo già esistente e in fase di utilizzo. Occorre, inoltre, valutare l'effettiva possibilità di controllo del sistema di tracciabilità dei prodotti e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, in condizioni di invarianza delle risorse, come prescritto dall'articolo 5 del testo (inserito a seguito di apposita condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare gli emendamenti e subemendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.300/1, 2.8, 2.9 e 2.0.1 (capoverso, comma 3).

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 438)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame riguarda l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota *standard*, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale. Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale. La stima delle

capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009. Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto – al di fuori del processo attuativo della delega – l'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell'ambito del FSC. Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali. Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abi-

tante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l'aggiornamento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l'estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b) l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013 – atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 – in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l'aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*. La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

– un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce al-

trèsì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

– un procedimento semplificato, che viene adottato nell'ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l'intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all'emanazione del provvedimento con deliberazione motivata. Va infine rammentato che le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni *standard*, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale. Per tale Fondo – che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge di stabilità per il 2013 – è previsto (dall'articolo 1, commi 380-380-quater, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 16 del 2014). La disciplina dell'alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare:

– ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, ferma restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente;

– ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*: 70 per cento per l'anno 2019, 85 per cento per l'anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei co-muni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri pere-

quativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all'8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale. Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito nell'ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell'anno precedente il nuovo termine per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell'anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l'anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017. Venendo più specificamente ai contenuti dello schema di decreto in esame, va considerato positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali – e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale – prima dell'anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio. Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale – come precisato anche nella relazione al provvedimento – si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la TARI (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni *standard* e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno *standard*. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l'ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Merita poi ricordare che lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge

n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni *standard*. In generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la Tasi e l'addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito *standard*. Il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l'anno 2017). Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l'aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all'esigenza di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Ancora, nell'audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell'utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale. Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell'ambito della stima ufficiale dell'evasione fiscale e contributiva. In

fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell'incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l'abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell'utilizzo dell'immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell'utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale. È quindi evidente che l'affidabilità e l'aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali. Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l'incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorranò sempre più alla lotta all'evasione.

La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero. Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata. Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: *a*) gettito, *b*) catasto; *c*) acconto; *d*) *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota delibe-

rata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi. Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016). Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell'appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell'audizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro-capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun comune. Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un'ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun comune dal reddito medio di tutti i comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i comuni delle regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all'ammontare complessivo delle entrate; dall'altro lato, per i piccoli comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro-capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 per cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l'IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l'addizionale comunale all'IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l'intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore SPOSETTI (PD) chiede delucidazioni in merito al computo dei trasferimenti assegnati al Comune di Roma, sottolineando come il metodo di calcolo non debba in ogni caso essere penalizzante per quest'ultimo.

La relatrice ZANONI (PD) ricorda che il sottosegretario Baretta, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha evidenziato come il dato relativo alla stima della capacità fiscale del Comune di Roma, anomalo per la sua dimensione quantitativa, da un punto di vista metodologico andrebbe tenuto separato dagli altri per evitare di falsarne la significatività.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica italiana, svolge una funzione unica ed ulteriore rispetto a tutti gli altri comuni. Ciò comporta che nel sistema dei costi, dei fabbisogni e dei trasferimenti, il dato di Roma risulta essere sbilanciato dalla presenza di tali funzioni. In definitiva, l'inserimento nella stima delle capacità fiscali dei dati relativi al Comune di Roma finirebbe per alterare il significato del dato complessivo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) interviene incidentalmente segnalando l'iniquità del nuovo meccanismo previsto per contrastare l'evasione della TARI, meccanismo che nell'ipotesi di un mancato introito della tariffa ne ridistribuisce l'importo a carico dei cittadini che hanno già provveduto al pagamento. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire per sanare tale perverso meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

533^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

indi della Vice Presidente
Eva LONGO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro CASERO segnala l'intenzione del Governo di presentare emendamenti finalizzati a una maggiore organicità del testo nella prospettiva di un eventuale recepimento dei contenuti del disegno di legge in esame in sede di predisposizione dei documenti di bilancio. Chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana al fine di consentire ai lavori di svolgersi secondo una visione d'insieme.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che sono stati presentati subemendamenti riferiti agli emendamenti della relatrice (pubblicati in allegato). Accede quindi alla richiesta del senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) di procedere all'illustrazione dei propri subemendamenti.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) illustra in primo luogo il subemendamento 2.101/1, presentato allo scopo di precisare l'oggetto del coinvol-

gimento delle organizzazioni sindacali in ordine ai criteri di riparto di risorse. Prosegue dando conto del subemendamento 2.102/1, teso a evitare il verificarsi di situazioni di stasi derivanti dalla previsione di un'intesa con le organizzazioni sindacali, le quali possono essere più opportunamente essere consultate. Si sofferma quindi sul subemendamento 2.105/3, osservando l'opportunità di una migliore formulazione in merito alla disciplina dell'eventualità del ricorso a prove preselettive nell'ambito delle procedure concorsuali. Quanto al subemendamento 2.105/5, richiama l'opportunità della responsabilità dell'autorità politica nella procedura di nomina delle commissioni di valutazione, la cui composizione dovrebbe essere peraltro oggetto di una disciplina adeguatamente precisa, nel senso specificato dal subemendamento 2.105/6. Conclude richiamando l'attenzione sul subemendamento 2.105/7, volto a una migliore formulazione della disposizione concernente la composizione delle commissioni di valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) rileva che lo schema di decreto legislativo in esame provvede ad adeguare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, *European Long-Term Investment Funds*).

Lo schema introduce le nuove nozioni di «fondo di investimento europeo a lungo termine» (ELTIF) e di «gestore di ELTIF». Inoltre sono individuate le autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e sono attribuite alle stesse i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi sono demandati alla normativa secondaria emanata dalle autorità di vigilanza, conformemente a quanto già previsto dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio.

Il Regolamento (UE) n. 2015/760 è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015.

L'articolo 1 dispone modifiche alla parte I del TUF. Il comma 1, modificando le definizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del TUF introduce la nuova nozione di ELTIF. Inoltre è integrata la definizione di «gestore» includendovi il gestore di ELTIF. Il comma precisa che il parere della Consob alla Banca d'Italia per la registrazione e la cancellazione dei gestori di fondi EuVECA e di fondi EuSEF (sottocategorie di fondi alternativi come i fondi ELTIF) nell'apposito registro è richiesto solo

per i gestori che non risultano già iscritti agli albi dei gestori autorizzati (previsti agli articoli 35 e 35-ter TUF).

Il comma 3 inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*quinqies*.1, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 (comma 1) e ne definisce compiti e poteri.

Il comma 2 individua la Banca d'Italia come l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento n. 2015/760.

La Consob è invece l'autorità competente a: ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA; ricevere il prospetto, e le relative modifiche con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.

Alle procedure per la notifica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal TUF in tema di commercializzazione di FIA riservati. Non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia né l'acquisizione del parere. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi. La Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro attribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio nonché dei poteri previsti dal regolamento.

L'articolo 2 dispone modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative del TUF.

Il comma 1 modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di abuso di denominazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 190, comma 2-*bis*, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.

All'articolo 190 è inoltre aggiunto il comma 2-*bis*.1 al fine di sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-*bis*, richiedono

un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempienze non potrebbero essere punite.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) segnala l'opportunità, in relazione all'articolo 4, comma 6, di ribadire la sollecitazione che la Consob definisca criteri semplici e comprensibili di informazione sui prodotti finanziari oggetto del provvedimento.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime condivisione rispetto alle considerazioni esposte dal senatore Vacciano, peraltro già oggetto della costante attenzione dell'intera Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (n. 458)

(Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) osserva che l'articolo 1 reca modifiche al Testo Unico Bancario (TUB). Viene in primo luogo (articolo 1, comma 1) modificato l'articolo 1, recante le definizioni rilevanti. Segnatamente sono modificate le lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1, al fine di chiarire che lo «Stato di origine» è quello in cui non solo le banche, ma anche gli istituti di moneta elettronica – IMEL e gli istituti di pagamento – IP sono autorizzati all'esercizio dell'attività. Le modifiche intendono inoltre (mediante l'inserimento della lettera *h-septies.1*)) introdurre una nuova definizione di servizi di pagamento secondo quanto previsto all'allegato I della Direttiva.

Le modifiche introducono anche (lettera *i*)) la definizione di punto di contatto centrale, ossia il soggetto o della struttura designata dalle banche, dagli IMEL o dagli IP comunitari che operano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, sul territorio della Repubblica per il tramite degli agenti in attività finanziaria.

L'articolo 1, comma 2, introduce nel TUB l'articolo 114-*bis*.1, che consente agli Stati membri di autorizzare gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate che agiscono a loro nome. Inoltre, è previsto che le banche con sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia solo a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia.

Il comma 3 modifica l'articolo 114-*quater* TUB in tema di IMEL, disponendo in particolare che la Banca d'Italia iscriva in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia.

Il comma 4 modifica l'articolo 114-*quinquies*, relativo all'autorizzazione ed all'operatività transfrontaliera.

Il comma 6 modifica l'articolo 114-*septies* del TUB, concernente la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento. Le modifiche prevedono che, parallelamente con quanto previsto per l'albo degli istituti di moneta elettronica, siano iscritti, oltre agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, anche le succursali degli IP italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia e non più le succursali di IP esteri.

Con il comma 7 viene modificato l'articolo 114-*novies*, relativo all'autorizzazione concessa all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento. Si dispone in primo luogo che gli istituti di pagamento ottengano il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte della Banca d'Italia, oltre che al ricorrere delle condizioni di legge, solo se hanno la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica e svolgano effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica. Inoltre (introdotto comma 1-*bis*) gli istituti di pagamento vengono autorizzati dalla Banca d'Italia alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a patto che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni recati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS.

Il comma 8 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 114-*decies*, chiarendo che gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

Il comma 10 interviene sull'articolo 114-*duodecies* in tema di tutela dei conti di pagamento, al fine di chiarire che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Il comma 11 modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 114-*quaterdecies*, in tema di vigilanza. In particolare si consente all'Autorità di vigilanza di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate importanti o essenziali funzioni di istituti di pagamento italiani, chiarendo che la relativa notifica deve essere effettuata dalla Banca d'Italia all'autorità competente dello Stato ospitante.

Sono introdotti (comma 13) due nuovi articoli: il 114-*septiesdecies* concerne i prestatori del servizio di informazione sui conti e il 114-*octiesdecies*, che riguarda l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca.

Il comma 15 abroga l'articolo 126-ter del TUB concernente le spese applicabili, poiché il successivo comma 19 interviene sull'articolo 127-bis introducendo il divieto di addebitare spese al cliente, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Precisa inoltre che le spese addebitate in relazione a informazioni o comunicazioni siano ragionevoli (in luogo di adeguate) e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Con le modifiche all'articolo 144 del TUB, relativo alle sanzioni amministrative, si allinea l'impianto sanzionatorio del Testo Unico a quanto previsto dalla norma di delega.

L'articolo 2 dello schema di decreto interviene sul decreto legislativo n. 11 del 2010, col quale è stata recepita nell'ordinamento la prima direttiva PSD (direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), al fine di adeguarne il contenuto alla nuova direttiva PSD2.

Il comma 2 – che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010 – precisa anzitutto il relativo ambito di applicazione, che riguarda tutti i servizi di pagamento prestati nel solo territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro. Viene inoltre modificato l'ambito di esclusione delle norme sui servizi di pagamento.

Il decreto legislativo non si applica alle cosiddette operazioni di *cash back*, ossia quando il beneficiario consegna contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore stesso immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Resta escluso l'acquisto di beni e servizi digitali ma, nell'ambito della medesima fattispecie di esclusione, sono introdotte le operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un'attività di beneficenza e le operazioni per l'acquisto di biglietti elettronici, relativi esclusivamente alla prestazione di servizi, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 euro e il valore complessivo non superi, per un singolo abbonato, i 300 euro mensili.

L'ambito di applicazione della direttiva, e di conseguenza delle norme di recepimento viene esteso, laddove tecnicamente possibile, alle operazioni di pagamento in tutte le valute nonché alle cosiddette *one-leg transactions* (ossia quando soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione).

Il comma 3 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010. In particolare, in linea con la direttiva, viene resa generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento.

Con le modifiche all'articolo 4 (comma 4 dell'articolo 2) viene chiarito il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla moneta elettronica. Si tratta delle norme relative alla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate e alla responsabilità del pagatore per

l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento: dette norme non si applicano in presenza di modalità di funzionamento del circuito che non consentono al prestatore di congelare il conto o di bloccare lo strumento.

Il comma 5 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 11 del 2010, per precisare che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario; si introduce anche il riferimento alla prestazione del consenso tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Il comma 6 dell'articolo 2 introduce tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 11 del 2010, ovvero: l'articolo 5-*bis* relativo alla conferma della disponibilità di fondi; l'articolo 5-*ter*, che disciplina i servizi di disposizione di ordini di pagamento; l'articolo 5-*quater*, che riguarda le norme per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti.

Il comma 7 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento. Con le modifiche apportate si consente di porre limiti di spesa anche al di fuori dell'esigenza di limitare le perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento, come previsto invece dalla sua formulazione vigente. Inoltre si prevede, con riferimento all'informativa resa al pagatore sul blocco dello strumento di pagamento, che tali informazioni possano non essere rese ove ricorrano obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ovvero altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni antiriciclaggio.

Il comma 8 introduce nel decreto legislativo n. 11 del 2010 due nuovi articoli.

Il nuovo articolo 6-*bis*, ai sensi del quale il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni. Il prestatore di servizi di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto, indicandone le motivazioni.

Il nuovo articolo 6-*ter* riguarda le notifiche dei dati relativi alle frodi. Si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento trasmettano alla Banca d'Italia i dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento; è previsto che la Banca d'Italia definisca modalità e termini per l'invio dei predetti dati da parte dei PSP e che li trasmetta in forma aggregata alle autorità europee.

Il comma 10 modifica l'articolo 8, relativo agli obblighi del prestatore di servizi di pagamento: tra l'altro, viene richiesto al PSP di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza personalizzate riconosciute all'utente e di fornire allo stesso la possibilità di procedere alla comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato

dello strumento di pagamento a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento medesimo.

Con il comma 12 viene novellata la norma relativa alla contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento, che pone l'onere della prova in capo al PSP.

Il comma 13 introduce l'articolo 10-*bis* nel decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo all'autenticazione e alle misure di sicurezza.

Con il comma 14 viene modificato l'articolo 11, che disciplina la responsabilità del PSP per operazioni non autorizzate dall'utente. Per effetto delle modifiche apportate, in questi casi, il PSP deve rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.

Il comma 15 interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010, concernente la responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, al fine di introdurre un regime più favorevole.

Il comma 16 introduce l'articolo 12-*bis*, in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. In sintesi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

Il comma 17 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina i rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite; si precisa che, nel caso di addebiti diretti, il diritto al rimborso è garantito a prescindere dalla sussistenza delle condizioni poste normalmente dalla legge; con la modifica all'articolo 14 (comma 18) si pone un'analogia eccezione, con riferimento al divieto di esercitare il diritto di rifiuto di rimborso, da parte del PSP, se si tratta di addebiti diretti. Il comma 19 apporta alcune modifiche di coordinamento all'articolo 15.

Il comma 20 interviene sull'articolo 16 del decreto legislativo n. 11 del 2010, relativo all'informativa da rendere all'utente in caso di rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento.

Con le modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 11 del 2010, in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento, lo schema prevede che, se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.

Il comma 28 interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina l'utilizzo dell'identificativo unico: l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario.

Il comma 29 modifica l'articolo 25, che pone il riparto di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario.

L'articolo 25-*bis*, introdotto dal comma 30, disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

Il comma 35 novella l'articolo 30 del decreto legislativo n. 11 del 2010 in tema di accesso ai sistemi di pagamento e, in particolare, al fine di circoscrivere il novero dei sistemi di pagamento ai quali è possibile limitare l'accesso.

In linea con la legge di delega, i commi 37-40 apportano modifiche all'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva PSD2, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal TUB.

Il comma 40 modifica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 11 del 2010, consentendo agli utenti ed alle altre parti interessate di presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e in materia di servizi di pagamento.

L'articolo 3 dello schema di decreto inserisce nel decreto legislativo n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento un nuovo Titolo IV-*bis* al fine di dare attuazione al regolamento n. 715/2015 che fissa requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.

Il nuovo Titolo consta di nove articoli suddivisi in due capi.

L'articolo 34-*bis* fissa i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020 nonché la disciplina a regime successiva a tale data. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-*bis* le suddette disposizioni si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate con carte prepagate.

L'articolo 34-*quater*, comma 1, individua nella Banca d'Italia l'autorità nazionale incaricata di assicurare il rispetto delle nuove disposizioni.

L'articolo 34-*quinqüies*, comma 1, stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento, per il mancato rispetto di norme sulle commissioni introdotte dai precedenti articoli.

L'articolo 34-*septies* reca la disciplina delle sanzioni nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo, nonché del personale dei prestatori di servizi di pagamento, quando l'inosservanza derivi dalla violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta abbia inciso in maniera rilevante sull'organizzazione aziendale o sui profili di rischio. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria varia da 5.000 a 5 milioni di euro.

L'articolo 34-*octies* rinvia all'articolo 144-*quater* del TUB in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione.

L'articolo 34-*novies* stabilisce la procedura sanzionatoria.

In virtù dell'articolo 34-*decies* gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia in relazione a violazioni della normativa introdotta. L'esposto non pregiudica il diritto di adire l'autorità giudiziaria. La Banca d'Italia deve informare i proponenti di quanto prevede l'articolo 128-*bis* del TUB circa la possibilità di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'articolo 4 dello schema di decreto novella il decreto legislativo n. 135 del 2015 di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento n. 260/2012 sui requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro al fine di adeguarne la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 5 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 13 gennaio 2018, prevedendo alcune deroghe per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018, i quali possono continuare a esercitare l'attività fino al 13 luglio 2018 o al 13 gennaio 2019, al verificarsi di determinate condizioni.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto prevedono, rispettivamente, l'abrogazione del Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2014, n. 51 e dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, articolo 15, del decreto-legge n. 179 del 2012 che demandavano al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (n. 1052)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore SUSTA (*PD*) anticipa i contenuti di uno schema di risoluzione, sollecitando i membri della Commissione a formulare proposte in merito alla redazione definitiva, al fine di porre in votazione un documento il più possibile completo e condiviso. Tale atto conclusivo dovrebbe auspicabilmente costituire un apporto significativo all'indirizzo del Governo e delle istituzioni dell'Unione europea, teso in particolare a prospettare un'alternativa alle linee guida sulla gestione dei crediti deterio-

rati predisposte dalla BCE e ad affrontare in chiave prospettica la questione dei crediti deteriorati.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide l'approccio del relatore.

La senatrice BOTTICI (M5S) sottolinea l'urgenza di contrastare l'approvazione delle linee guida della Banca centrale europea, in considerazione delle gravi conseguenze che l'adozione delle stesse può avere sul sistema bancario italiano. Auspica in tal senso un segnale forte dal Parlamento, nel senso di dare mandato al Governo al fine di impedire gli esiti prospettati dalla BCE.

Il relatore SUSTA (PD) fa presente che la Banca centrale europea, che esercita le proprie attribuzioni nell'ambito della cornice costituita dai trattati sull'Unione europea che ne definisca l'autonomia e indipendenza, necessariamente deve inserirsi in maniera armonica nell'attività propriamente legislativa e di indirizzo politico demandata alla Commissione europea e al Consiglio. A tale riguardo segnala la necessità di evitare distorsioni e contraddizioni tra le iniziative dei diversi soggetti coinvolti, con ripercussioni negative sull'attività di erogazione del credito; in particolare sottolinea la possibile distonia tra gli indirizzi che vanno emergendo in sede di Commissione e Ecofin sui crediti deteriorati e le indicazioni della BCE. Il Parlamento è chiamato quindi a utilizzare gli strumenti procedurali al fine di individuare soluzioni idonee alla riduzione della massa delle sofferenze bancarie e al contestuale rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito. Le conclusioni della Commissione nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato in titolo possono peraltro divenire oggetto nello specifico esame da parte dell'Assemblea.

Il presidente Mauro Maria MARINO si associa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2837**

Art. 2.

2.100/1

BOTTICI

All'emendamento 2.100, sopprimere la lettera b).

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*
«Al fine di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici nei confronti dei contribuenti, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le agenzie fiscali attuano il principio della ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento»;

b) *alla lettera i), capoverso «Art. 71», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) ai fini di cui all'articolo 59, ripartisce l'attività operativa e, in particolare, quella di controllo e accertamento, tra gli uffici centrali e periferici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale».

2.101/1

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 2.101, dopo le parole: «sentite le organizzazioni sindacali», aggiungere le seguenti: «in ordine ai criteri di riparto».

2.101

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 70-bis», comma 2, dopo le parole: «le agenzie» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali.».

2.102/1

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 2.102, sostituire le parole: «d'intesa» con la seguente: «sentite».

2.102

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 1, dopo le parole: «collettiva aziendale di secondo livello» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni sindacali.».

2.103

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«7-bis) individua ogni iniziativa, anche di tipo organizzativo, finalizzata a favorire la legalità nell'azione amministrativa.».

2.104/1

BOTTICI

All'emendamento 2.104, sostituire le parole: «fino a tre vicedirettori» con le seguenti: «non più di un vicedirettore;».

2.104

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) in tema di strutture dirigenziali, possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;».

2.105/1

SCIASCIA

All'emendamento 2.105, dopo le parole: «procedura concorsuale per» sopprimere le seguenti parole: «titoli ed».

Conseguentemente, sopprimere gli ultimi due periodi.

2.105/2

BOTTICI

All'emendamento 2.105, capoverso lettera e), apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, di cui una pratica,»;*

b) *al terzo periodo sopprimere le parole da: «da dirigenti» fino a: «pubblicazione del bando, e»;*

c) *sopprimere il quinto periodo;*

d) *al sesto periodo sopprimere le seguenti parole: «e tenendo conto, nell'esame dei titoli, della valutazione conseguita negli anni precedenti».*

2.105/3

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 2.105, secondo periodo, sostituire le parole: «il limite», con le seguenti: «un limite».

2.105/4

SCIASCIA

All'emendamento 2.105, dopo le parole: «indicato nel bando.» inserire il seguente periodo: «È ammesso alle prove scritte un numero di candidati almeno pari a quattro volte i posti messi a concorso.».

2.105/5

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 2.105, terzo periodo, dopo le parole «Le commissioni di valutazione», inserire le seguenti: «sono nominate dal Ministro dell'economia e delle finanze e».

2.105/6

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 2.105, terzo periodo, dopo le parole «e composte», inserire le seguenti: «, in numero uguale tra loro,».

2.105/7

D'ALÌ, MALAN, CASSANO

All'emendamento 2.105, quarto periodo, sostituire le parole: «Le commissioni possono essere composte da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza» con la seguente: «e».

2.105/8

SCIASCIA

All'emendamento 2.105, sopprimere le parole da «Per posizioni» a: «anni precedenti».

2.105/9

SCIASCIA

All'emendamento 2.105, sopprimere all'ultimo periodo le seguenti parole:« e tenendo conto, nell'esame dei titoli, della valutazione conseguita negli anni precedenti».

2.105

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 4 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica, e in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con *test* a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso, anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, e da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche più direttamente attinenti alla peculiarità delle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali. Le commissioni possono essere composte da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Vengono valutati i titoli secondo criteri definiti nei bandi, dando adeguato rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Per posizioni che comportano particolare specializzazione e specifica esperienza, possono essere banditi concorsi riservati al personale in servizio presso l'agenzia che bandisce la procedura, prevedendo come requisito almeno dieci anni di anzianità nella terza area e tenendo conto, nell'esame dei titoli, della valutazione conseguita negli anni precedenti».

Art. 5.**5.100/1**

BOTTICI

All'emendamento 5.100, sostituire le parole da: «All'articolo 6, comma 21-sexies» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

5.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi».

5.200/1

BOTTICI

All'emendamento 5.200 sopprimere il comma 7-bis.

5.200

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis) All'articolo 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) per le agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

7-ter) Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. Le modifiche all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), di cui alla lettera a), hanno effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.».

All'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) individuazione degli uffici di livello dirigenziale soppressi e sostituiti con le posizioni organizzative di cui alla lettera c)».

5.300

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente

«7-bis) All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "da parte dell'Agenzia" sono soppresse».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria**392^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2896) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore TOCCI (*PD*), premettendo che la Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni unite per l'ambiente (UNEP) e frutto di un negoziato avviato nel 2009, ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti. Ricorda in particolare che la Convenzione prende il nome dalla località giapponese nota per essere stata teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato da sversamenti decennali sin dagli anni Cinquanta da parte di una industria locale di acque reflue contaminate al mercurio.

Il testo stabilisce delle restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, prevede divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio, chiede di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a li-

vello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, anche attraverso l'uso delle migliori tecniche disponibili, e stabilisce che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolgano nel rispetto dell'ambiente.

Fa presente quindi che dei 35 articoli e 5 allegati di cui si compone la Convenzione, investono le competenze della 7^a Commissione anzitutto gli articoli 17, 18 e 19. Illustra quindi l'articolo 17, che concerne fra l'altro lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai suoi composti, nonché dati epidemiologici relativi agli impatti sulla salute. Dà poi conto dell'articolo 18, secondo cui ciascuna Parte promuove e facilita la messa a disposizione di informazione riguardanti l'impatto ambientale, le alternative esistenti al mercurio, i risultati delle attività di ricerca, l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico in merito agli effetti del mercurio. Segnala altresì che l'articolo 19 prevede l'impegno delle Parti affinché cooperino per sviluppare – tra le altre cose – la ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio e sulle migliori tecniche disponibili, avvalendosi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti. Osserva, in particolare, che ad oggi gli enti di ricerca maggiormente coinvolti sono il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Tra gli allegati, si sofferma sull'Allegato A, che esclude dalle previsioni della Convenzione alcuni prodotti contenenti mercurio, tra cui quelli utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento, tanto più che si tratta di materiali controllati da personale specializzato.

Dopo aver brevemente illustrato il disegno di legge di ratifica, non ravvisa particolari criticità e dà conto della copertura finanziaria prevista.

Il PRESIDENTE, non essendoci iscritti in discussione generale, chiede al relatore di presentare una proposta di parere.

Il relatore TOCCI (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 18 di oggi scade il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, d'intesa con gli interroganti, l'interrogazione all'ordine del giorno è rinviata alla settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2896**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che la Convenzione di Minamata, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e frutto di un negoziato avviato nel 2009, ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, considerando l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti;

osservato che, dei 35 articoli e 5 allegati di cui si compone la Convenzione, incidono sulle competenze della 7^a Commissione anzitutto gli articoli 17, 18 e 19, nonchè l'Allegato A;

considerato che:

– l'articolo 17 concerne fra l'altro lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai suoi composti, nonchè dati epidemiologici relativi agli impatti sulla salute;

– l'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte promuove e facilita la messa a disposizione di informazione riguardanti l'impatto ambientale, le alternative esistenti al mercurio, i risultati delle attività di ricerca; l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico in merito agli effetti del mercurio;

– l'articolo 19 prevede l'impegno delle Parti affinchè cooperino per sviluppare – tra le altre cose – la ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio e sulle migliori tecniche disponibili, avvalendosi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti;

– l'Allegato A esclude dalle previsioni della Convenzione alcuni prodotti contenenti mercurio, tra cui quelli utilizzati per la ricerca, la taratura di strumenti o destinati ad essere utilizzati come campioni di riferimento;

valutato il disegno di legge di ratifica, che consta di 5 articoli;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 359

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

340^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito agli atti del Governo n. 455 (autorità portuali), n. 488 (regolamento per l'attuazione del sistema telematico centrale nautica da diporto) e n. 461 (revisione codice nautica da diporto)

Dopo un breve indirizzo di saluto, il PRESIDENTE cede la parola al ministro Delrio.

Il ministro DELRIO svolge un'ampia relazione sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Prendono quindi la parola per formulare quesiti e osservazioni i senatori SONEGO (*Art.1-MDP*), RANUCCI (*PD*) e FILIPPI (*PD*), nonché il PRESIDENTE, ai quali fornisce risposta il ministro DELRIO.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il Ministro per il suo contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

341^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 448)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito e delle indicazioni acquisite nel confronto con i principali soggetti interessati nonché nel corso delle odierne comunicazioni del Ministro Delrio.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 449)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicata in allegato), sottolineando che anche questo testo tiene conto delle indicazioni fornite dai colleghi nel corso del dibattito.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) preannuncia la sua astensione per la votazione sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2575) BATTISTA ed altri. – Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha recentemente concluso un lungo ciclo di audizioni informative sul disegno di legge in titolo, nel corso del quale sono stati acquisiti importanti elementi conoscitivi.

Il relatore RANUCCI (*PD*) concorda con il Presidente e ritiene che, sulla base dei suddetti elementi conoscitivi, sia possibile predisporre emendamenti che consentano di integrare e migliorare il testo in esame.

Ove il Presidente e la Commissione concordino, trattandosi di una materia estremamente complessa, anche dal punto di vista tecnico, suggerisce di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno piuttosto ampio, invitando tutti i colleghi dei vari Gruppi a fornire il loro contributo per meglio disciplinare un tema di grande rilevanza sociale come quello degli autori che inseriscono contenuti non leciti sulle piattaforme delle reti sociali.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 26 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

Il senatore FILIPPI (PD) informa che, a seguito di una riunione svolta insieme ai relatori del disegno di legge n. 1638 (delega per la riforma del codice della strada) con i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, potrebbero essere state finalmente individuate delle formulazioni emendative che potrebbero consentire di superare gran parte dei problemi di carattere finanziario riscontrati a suo tempo sul testo dalla Commissione Bilancio.

Ove tale ipotesi fosse confermata, ritiene che la Commissione dovrebbe riprendere quanto prima l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE assicura che, ove la Commissione Bilancio sia posta in condizione di esprimere un nuovo parere favorevole sul testo in esame, lo stesso verrà posto immediatamente all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 448

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato il nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (n. 448),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame appare complessivamente apprezzabile, in quanto disegna un'architettura organica e coerente del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che se correttamente e rapidamente attuata potrebbe fornire una risposta adeguata alle esigenze di modernizzazione ed efficientamento del settore, dopo la lunga e grave crisi degli anni passati;

– l'attuazione del SISTE, a lungo attesa da tutti gli operatori del settore, riveste infatti carattere strategico per un effettivo rilancio della nautica da diporto in Italia e dovrebbe pertanto essere realizzata in tempi rapidi e, soprattutto, certi, accelerando anche l'adozione dei connessi atti amministrativi (in particolare i decreti ministeriali);

– ferma restando tale esigenza di velocizzazione, il termine del 1° ottobre 2017 indicato dall'articolo 13, comma 6, per l'avvio della nuova disciplina risulta chiaramente non praticabile, sia in quanto già decorso, sia perché troppo ravvicinato per consentire gli adeguamenti tecnici necessari. Occorre pertanto indicare una data successiva, adeguando corrispondentemente anche il termine del 1° ottobre 2019 previsto dal comma 1 dello stesso articolo 13, per il completamento delle operazioni di popolamento dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto;

– l'introduzione del sistema telematico centrale deve naturalmente inserirsi e armonizzarsi nell'ambito della più generale riforma del settore della nautica da diporto prevista dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante la delega per la revisione e integrazione del vigente codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2015, n. 171), che tra i suoi principi e criteri direttivi ha anche quello del «coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo» (articolo 2, comma 1, lettera a));

– in attuazione della suddetta delega il Governo ha presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 461, attualmente anch'esso all'esame dell'8^a Commissione;

– appare quindi indispensabile assicurare un effettivo coordinamento, formale e sostanziale, tra la disciplina specifica del nuovo sistema telematico centrale e quella generale del settore della nautica da diporto, armonizzando in particolare le modifiche al codice della nautica da diporto apportate dal presente schema di decreto, con quelle apportate al medesimo codice dall'atto del Governo n. 461, in modo da ottenere, al termine del processo di riforma, un testo organico e coerente del nuovo codice, superando definitivamente per il settore della nautica da diporto l'attuale sistema documentale di tipo cartaceo, in favore di quello telematico;

sottolineato che nell'attuazione del nuovo sistema telematico centrale occorre contemperare da un lato l'esigenza di certezza dei dati riguardanti le unità da diporto e dei relativi controlli, dall'altro la necessità di semplificare il più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli utenti;

considerati gli elementi informativi forniti dai rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, dai rappresentanti delle principali organizzazioni del settore della nautica da diporto e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultive;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 13, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1^o ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1^o gennaio 2020»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

c) al comma 3, le parole: «1^o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1^o gennaio 2018»;

d) al comma 4, lettere a) e b), le parole: «1^o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1^o gennaio 2018»;

e) al comma 6, le parole: «1^o ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1^o gennaio 2018»;

– dopo l'articolo 13, sia inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Coordinamento con la legge 7 ottobre 2015, n. 167)

1. Il Governo assicura la coerenza delle disposizioni del presente decreto con i principi e i criteri direttivi della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con particolare riguardo al coordinamento formale e sostanziale delle modifiche da apportare al medesimo codice e al relativo regolamento di attuazione, di cui al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.»;

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 5, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di ampliare quanto più possibile il novero dei soggetti che possono essere abilitati a svolgere le funzioni di Sportello telematico del diportista (STED), assicurando in ogni caso, per ragioni di semplificazione, trasparenza ed efficienza amministrativa, la piena interoperabilità tra la rete informatica del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e quella della Motorizzazione civile;

– al fine di assicurare una sollecita partenza del nuovo sistema, assuma il Governo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i tempi di emanazione dei vari provvedimenti amministrativi richiesti per l'attuazione (come i decreti ministeriali), con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli 4, comma 3 (personale per la gestione del SISTE), 7, comma 1 (modulistica degli STED), 8, comma 6 (scarto d'archivio della documentazione) e 13 comma 5 (dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione);

– ferma restando l'impostazione generale dello schema, valuti infine il Governo la possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione e snellimento delle procedure, per quanto concerne gli adempimenti burocratici posti a carico dell'utenza.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 449**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 449),

premesso che il suddetto schema di decreto è volto a introdurre nell'ordinamento italiano una nuova disciplina in materie di equipaggiamento marittimo, recependo la legislazione europea in materia (direttiva 2014/90/UE);

rilevata l'urgenza del provvedimento, dato l'avvio della procedura d'infrazione europea n. 2016/0773, il 23 novembre 2016, per mancato recepimento della citata direttiva 2014/90/UE, la cui scadenza era prevista per il 18 settembre 2016;

valutate positivamente le misure di cui allo schema di decreto in esame, volte a perfezionare i meccanismi di applicazione ed esecuzione della normativa europea in materia di equipaggiamento marittimo, garantendo l'applicazione armonizzata a livello europeo dei requisiti dettati dall'Organizzazione marittima internazionale;

apprezzate le finalità del provvedimento, volto a garantire la libera circolazione nel mercato interno degli equipaggiamenti marittimi, i requisiti essenziali di sicurezza che questi devono rispettare, la sicurezza in mare, la tutela della pubblica incolumità e dei consumatori nonché la protezione ambientale;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– fermo restando il rispetto delle disposizioni stabilite dall'Unione europea per la verifica di conformità dell'equipaggiamento marittimo, adotti il Governo tutte le misure necessarie per semplificare quanto più possibile gli adempimenti burocratici a carico degli operatori economici, adempimenti che dovrebbero comunque essere proporzionati e tali da evitare oneri superflui per gli operatori economici, sia che siano richiesti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sia che siano richiesti dagli organismi notificati;

– sempre al fine di semplificare e di assicurare una rapida entrata in vigore della nuova disciplina, provveda il Governo ad emanare in tempi brevi e comunque non oltre i termini previsti nello schema di decreto in esame, gli ulteriori atti amministrativi necessari per l'attuazione, con particolare riguardo ai decreti interministeriali di cui agli articoli 27, comma

2 (sulle modalità di vigilanza del mercato), e 35, commi 3 e 5 (sulle tariffe per lo svolgimento dei servizi);

– assicuri il Governo adeguati controlli sull'osservanza delle norme, rafforzando l'attività ispettiva, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle deroghe alle procedure ordinarie di conformità di cui agli articoli 31, 32 e 33, anche al fine di prevenire possibili abusi o aggiramenti delle norme stesse;

– adotti il Governo i provvedimenti necessari per esercitare una specifica e attenta vigilanza sull'equipaggiamento marittimo posto a bordo delle imbarcazioni che effettuano escursioni turistiche giornaliere con passeggeri, con particolare riferimento alla presenza e all'adeguatezza delle prescritte dotazioni di sicurezza.

e con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la locuzione «non è vietata» con una formulazione idonea a chiarire quale sia la condotta consentita e quella vietata;

– all'articolo 7, comma 3, appare necessario chiarire se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia chiamato ad adottare una disciplina di carattere generale o se debba invece, di volta in volta, fissare requisiti di equivalenza soddisfacenti con riguardo agli equipaggiamenti già presenti in una nave non UE che viene poi iscritta nei registri nazionali;

– all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, in tema di marchio di conformità, appare opportuno chiarire a quale altro equipaggiamento si riferisce la locuzione ivi contenuta («la marcatura di conformità non è apposta su alcun altro equipaggiamento»);

– all'articolo 18, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di espungere l'inciso «e successive modificazioni disposte in sede europea», atteso che la disciplina è adesso recata da una norma interna;

– all'articolo 22, comma 1, valuti il Governo l'opportunità, per fini di semplificazione procedurale, di prevedere che la domanda di autorizzazione per gli organismi di valutazione della conformità sia acquisita da entrambi i Ministeri interessati (infrastrutture e sviluppo economico), senza però far gravare un duplice onere di trasmissione a carico del soggetto interessato.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

276^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo (pubblicato in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo testé formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORMIGONI informa che la senatrice Leana Pignedoli si è dimessa dall'incarico di Vicepresidente della Commissione, ringraziandola per il lavoro svolto.

Avverte quindi che la Commissione sarà convocata per l'elezione di un Vicepresidente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 451

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

valutate in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento;

sottolineato come l'articolo 4 introduca un elemento di chiarezza rispetto al rapporto di dipendenza funzionale dei Comandi di specialità dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e politiche agricole e alimentari rispetto al Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari, superando i precedenti rapporti con i Dicasteri di riferimento,

esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

valutino le Commissioni di merito, in relazione all'articolo 5, un chiarimento rispetto al passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco, quanto all'impianto normativo riferito in particolare ai rapporti e al riparto di attribuzioni con gli organismi regionali.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 381

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

366^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PEZZOPANE (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato, che tiene conto di elementi emersi nel dibattito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI, in sostituzione del relatore senatore Marino e avendone acquisito l'orientamento, propone di esprimersi in senso non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914**

La 10^a Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», approvato dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente raccomandazione:

in merito all'articolo 16, che stabilisce la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca dell'eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso per il triennio 2018-2020, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati, che rischia di consolidare gli interessi di pochi a danno del segmento della piccola pesca, già fortemente in crisi, che rimarrebbe danneggiata dal sistema delle quote.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

348^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che il Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale è pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), sottolineando che il settore ittico versa in condizioni di grande sofferenza, auspica una tempestiva approvazione del provvedimento, riservandosi di presentare emendamenti al disegno di legge nella Commissione di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere della relatrice è approvato.

(2740) Deputati Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2740, in tema di protezione dei testimoni di giustizia, soffermandosi in particolare sugli articoli 3, 6 e 7. Con l'articolo 3 si individuano le tipologie delle speciali misure di protezione dei testimoni sotto forma di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo. L'individuazione di apposite disposizioni per i minori, oggetto delle misure di protezione, è demandata ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro (articolo 26). Illustra poi l'articolo 6, che disciplina le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia con trasferimento in località protetta. La disposizione prevede che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente e sono introdotte alcune nuove misure di sostegno economico.

La relatrice si sofferma infine sull'articolo 7, dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia, il quale può svolgere, dopo il trasferimento in località protetta, un'attività lavorativa, può beneficiare di specifiche forme di sostegno alla propria impresa o può ottenere un nuovo posto di lavoro, anche temporaneo. Si confermano altresì le altre misure vigenti in tema di reinserimento lavorativo.

Concordando con il provvedimento in esame, anticipa la formulazione di uno schema di parere favorevole.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla disciplina relativa alla contribuzione previdenziale dei testimoni di giustizia che sono inseriti in nuovi contesti lavorativi.

Il senatore ICHINO (*PD*), anche sulla base di vicende giudiziarie seguite personalmente, segnala che in caso di sostituzione del rapporto di lavoro il testimone di giustizia ha comunque il diritto alla ricongiunzione dei contributi previdenziali precedentemente versati.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), considerata la complessità della materia, chiede un congruo tempo per poter proporre alla relatrice le proprie osservazioni.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), associandosi alla richiesta del senatore Puglia, chiede che il parere possa essere espresso la prossima settimana.

Il PRESIDENTE precisa che il provvedimento assicura una protezione completa al testimone del giustizia e richiama il ruolo dei collaboratori di giustizia nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(2918) Serenella FUCSIA e QUAGLIARIELLO. – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria BIONDELLI mette a disposizione della Commissione alcune note contenenti le posizioni degli uffici del Ministero della giustizia e del Dipartimento alle politiche e agli affari europei, in cui si evidenziano criticità relative alla materia in esame.

Il presidente SACCONI puntualizza che il rappresentante del Governo in Commissione è chiamato ad esprimere una visione politica unitaria, secondo le regole di una corretta dialettica tra l'Esecutivo e il Parlamento.

La relatrice PARENTE (PD) considera importante acquisire le note depositate dalla sottosegretaria Biondelli, al fine di valutare tutti i profili di compatibilità fra il disegno di legge n. 2858, assunto come testo base, e il diritto dell'Unione europea. A tale proposito, valuterebbe necessaria l'acquisizione del parere della 14^a Commissione permanente su tale disegno di legge.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), dopo aver sottolineato di aver presentato due emendamenti sulle professioni non ordinistiche, ritiene opportuno approfondire la documentazione presentata dalla Sottosegretaria di Stato, alla luce anche della giurisprudenza della Corte dell'Unione europea sui minimi retributivi dei professionisti.

Il PRESIDENTE ribadisce che il Governo è chiamato ad esprimere una posizione di sintesi e non riportare valutazioni tecniche delle proprie strutture serventi, che saranno comunque messe a disposizione della Commissione, ancorché ciò sia irrituale. Precisa poi che la 14^a Commissione permanente, cui peraltro il disegno di legge n. 2858 non risulta assegnato in sede consultiva, non ha poteri di certificazione formale e assoluta sulla congruità delle iniziative legislative con il diritto dell'Unione europea. Dopo aver segnalato che presso l'altro ramo del Parlamento è stato pre-

sentato un disegno di legge di iniziativa governativa sul compenso degli avvocati (Atto Camera n. 4631), dà conto del suo emendamento 3.0.1, in cui si incarica il Ministero per lo sviluppo economico di registrare, avvalendosi delle Camere di commercio e sentite le associazioni di rappresentanza, gli usi relativi ai compensi delle professioni non ordinistiche. L'indicazione di tali usi permetterà di definire *standard* retributivi minimi, sotto i quali si dovrà presumere la nullità delle clausole contrattuali. Si tratta di una proposta che non contrasta con le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tanto più che alcune esperienze europee, come quella tedesca, prevedono a tutela dei professionisti parametri che non sono considerate in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), premesso di aver presentato da tempo atti di sindacato ispettivo riguardanti gli stabilimenti FCA auto del Mezzogiorno, tuttora inevasi, chiede formalmente che il Governo venga a riferire sulla grave situazione in questione.

Il senatore ANGIONI (*PD*) concorda con le preoccupazioni del senatore Barozzino e ne appoggia la richiesta, auspicando che la situazione di FCA auto possa essere oggetto di un'attenta riflessione in Commissione.

Il PRESIDENTE, premesso che le interrogazioni del senatore Barozzino non risultano assegnate alla Commissione lavoro, comprendendo le considerazioni dei senatori Barozzino e Angioni, avverte che della questione sarà investita tempestivamente la Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, che potrà ascoltare, anche separatamente, sia le rappresentanze sindacali che quelle aziendali, oltre al rappresentante del Governo. Coglie l'occasione per anticipare l'intendimento di ascoltare la prossima settimana le rappresentanze sindacali sul caso Ilva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta convocata per domani, giovedì 12 ottobre alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'INDAGINE
CONOSCITIVA SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO
DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
(Doc. XVII, n. 10)

*Alle vittime del terrorismo
per causa del lavoro*

Introduzione

Il tema del rapporto tra tecnologia e lavoro è tornato al centro del dibattito pubblico. Non si tratta di una discussione nuova: la paura della distruzione di lavoro come conseguenza dell'introduzione di nuovi strumenti di produzione di beni e servizi e nuovi processi accompagna tutta la storia dell'economia industriale passando per il luddismo, la disoccupazione tecnologica keynesiana, l'allarme di "fine del lavoro" dei primi anni Novanta.

La nuova Rivoluzione industriale appare caratterizzata da tecnologie sempre più disponibili a basso costo per le imprese e le persone, destinate ad evolvere con ritmi e contenuti imprevedibili. Le conseguenze possono riguardare sia i modelli di *business* che i processi produttivi che, soprattutto, una nuova modalità di relazione con i consumatori e con i mercati, attraverso percorsi di coordinamento più efficienti, personalizzati ed immediati resi possibili dalla tecnologia. La sua caratteristica è l'integrazione tra i processi fisici e le tecnologie digitali secondo un rinnovamento dei modelli organizzativi. O meglio il divenire intelligente della produzione sta seguendo

una molteplicità di strade, in linea di discontinuità o continuità con il passato. Le grandi fabbriche affrontano il superamento delle linee e la loro sostituzione con "isole" autonome dove convivono uomini e macchine, *team* di lavoratori e robot. Le piccole imprese accentuano invece una caratteristica tutta italiana della divisione del lavoro, sono concentrate nei distretti, specializzate in produzioni di nicchia e si adoperano per far convivere abilità artigianali classiche con quelle digitali. Anche il nuovo rapporto con i consumatori sconvolge la organizzazione del lavoro, tanto che alcuni studiosi affermano che la fabbrica intelligente sta alla personalizzazione di massa come la fabbrica taylorista stava alla produzione di massa. Il pensiero manageriale non può avere oggi lo sguardo rivolto al passato, ma deve produrre lo sviluppo di soluzioni innovative e sperimentali per favorire l'emergere di principi organizzativi rivoluzionari in grado di rendere fluido, competitivo e "umano" l'ambiente produttivo.

Troppo spesso però il tema viene affrontato unicamente dal punto di vista delle novità tecnologiche e declinato nei capitoli degli investimenti e della politica industriale, lasciando in secondo piano l'enorme impatto sul mercato del lavoro. La recente indagine conoscitiva della Commissione Industria della Camera ha osservato che "... Industria 4.0, a differenza della precedente rivoluzione industriale nella quale la tecnologia si affiancava all'uomo per migliorare e rendere più produttive le attività umane, si propone come paradigma che, sebbene parzialmente, non si limita ad affiancarsi ma per talune attività si sostituisce all'uomo". Il cambiamento tecnologico non appare peraltro neutrale negli effetti che potrà avere sui rapporti sociali ed economici. Molti si esercitano in una vuota disputa deterministica tra ottimisti e pessimisti nell'operazione complessa e utopica di calcolare i posti di lavoro persi o guadagnati nel contesto di questa nuova rivoluzione. Il tutto a discapito di una riflessione sul che fare, perché dipenderà dai decisori pubblici in primo luogo se e

quando i lavoratori espulsi, o mai inclusi, potranno essere assorbiti dai nuovi processi produttivi.

Da questa esigenza nasce l'indagine conoscitiva assegnata dalla Presidenza del Senato alla 11^a Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. L'indagine si è svolta attraverso l'audizione di attori appartenenti al mondo dell'impresa, delle organizzazioni sociali, delle istituzioni civili e religiose che stanno affrontando le sfide della digitalizzazione del lavoro da diversi punti di vista. Questo documento conclusivo contiene una breve analisi del contesto economico e tecnologico internazionale, una lettura delle tendenze nel mercato del lavoro italiano, la individuazione delle principali sfide e delle responsabilità conseguenti dei decisori.

2. Il contesto economico-tecnologico internazionale

Già a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo trascorso, diversi fattori concorsero a minare alla base alcuni dei pilastri sui quali si fondava la seconda rivoluzione industriale. L'investimento nella ricerca e nell'innovazione fu una delle reazioni e l'introduzione delle tecnologie dell'informazione nei sistemi produttivi una delle conseguenze che portarono ai primi esempi di digitalizzazione dei processi e di robotica industriale. Allo stesso tempo l'apertura dei mercati internazionali consentì l'ampliamento della domanda e avviò il processo di globalizzazione, maturato con l'ingresso della Cina nella World Trade Organization nel 2001.

In questo contesto inizia ad entrare in crisi anche un mercato del lavoro basato sulla linearità dei percorsi, sulla staffetta generazionale tra nuovi ingressi e pensionamenti, sulle competenze specifiche fornite dagli istituti tecnici e sugli ammortizzatori sociali come strumento per intervenire nei fallimenti di mercato. Tutte le sfide che la Quarta

rivoluzione industriale ora ci pone si innestano quindi in una fase di transizione che perdura ormai da decenni.

La definizione di Industria 4.0 nasce in Germania come un vero e proprio paradigma economico nel quale la tecnologia non è che uno strumento per ripensare l'intera economia industriale. Questo si basa sull'utilizzo della rete internet all'interno dei processi produttivi per ottimizzare l'integrazione e il coordinamento sia all'interno della fabbrica sia lungo tutta la *supply chain* nel rapporto con i fornitori e soprattutto con i consumatori. La novità principale del paradigma è quella di poter offrire prodotti personalizzati (*mass customization*) ad un prezzo che consente la vendita su mercati ampi. Il tutto è reso possibile da molteplici tecnologie oggi accessibili per le imprese a costi sostenibili come i CPS (*Cyber Physical Systems*) che consentono tramite l'Internet delle cose di costruire processi dinamici e flessibili pronti ad adattarsi alle richieste dei consumatori, i *big data* da loro prodotti che consentono di monitorare ed ottimizzare i processi in tempo reale, la robotica collaborativa che può contribuire a ridurre la fatica dei lavoratori e migliorarne la produttività così come i *wearable devices* e gli esoscheletri. E questa è solamente una piccola parte della tecnologia già disponibile ma abbiamo la percezione di ulteriori evoluzioni geometricamente crescenti.

Si possono così rivoluzionare completamente i modelli di *business* e la qualità della vita delle persone con particolare riferimento al rapporto tra imprese e utente finale come tra lavoratori e processi produttivi. La relazione con il consumatore muove già dalla fase di progettazione e *design* e si prolunga dopo il momento della vendita in una costante connessione e interrelazione mediante la rete. Tutto questo contribuisce a smaterializzare le filiere produttive abilitando ancor di più le catene globali del valore e internazionalizzando non solo la produzione ma anche i suoi fattori a partire dal lavoro. E, soprattutto, siamo di fronte a un modello economico che contribuisce alla decostruzione dei settori produttivi tradizionali, ampliando le opportunità delle

imprese che possono collocarsi su nuovi ambiti di mercato combinando beni e servizi in offerte nuove. Una rivoluzione, quindi, che ha come caratteristica principale quella della rottura dei confini, siano essi geografici, settoriali o le mura fisiche della stessa impresa. Uno scenario di interconnessione che non riguarda unicamente il supporto della rete *internet* ma la possibilità di contatto tra spazi e mondi prima nettamente separati e distanti.

3. Gli impatti sul mercato del lavoro e lo scenario italiano

Questo scenario di trasformazione genererà, e in parte sta già generando, imponenti cambiamenti nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L'Italia affronta le novità con un mercato del lavoro nel quale, nonostante i recenti incrementi dell'occupazione segnalati dall'Istat, permangono dualismi e criticità. Il quadro emerge chiaramente se paragonato allo scenario europeo. Il tasso di occupazione è tra i più bassi del continente, così come quello di disoccupazione tra i più alti, e soprattutto spicca la percentuale di inattivi. Stando alle statistiche, circa un terzo della popolazione italiana - nonostante la continua contrazione demografica - risulterebbe occupata, con la conseguenza che in media ogni occupato si trova a mantenere se stesso e altri due individui. Vi è poi il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con gli ultimi 25 anni che hanno visto aumentare l'età media dei lavoratori italiani da 38 a 44 anni. Nello stesso arco temporale gli occupati con meno di 35 anni sono diminuiti di 3,6 milioni mentre quelli con più di 45 anni sono cresciuti di 4,2 milioni. Per non dimenticare, infine, il dualismo generazionale e di genere con giovani e donne che hanno tassi di occupazione nettamente inferiori rispetto alle medie europee.

La percentuale di lavoratori occupata nell'industria manifatturiera è tra le più elevate in Europa nonostante la costante diminuzione dal 1980. La crisi economica ha modificato profondamente la composizione settoriale e professionale del mercato del lavoro italiano. A partire dal 2007 il numero di operai si è ridotto di oltre 1 milione di unità, e soprattutto si sono ridotti gli operai in professioni tecniche e qualificate di circa 500mila unità. Nello stesso arco di tempo si è assistito alla crescita sia di personale non qualificato (480mila occupati) sia di lavoratori in professioni esecutive nel commercio e nei servizi. Numeri che potrebbero far pensare ad un *trend* negativo per l'occupazione nei settori in cui più Industria 4.0 può svilupparsi, ma tale analisi non terrebbe conto delle sovrapposizioni tra settori. Più interessante è notare come si configuri nel mercato del lavoro italiano uno scenario permeabile alla trasformazione, pur con una tendenza a subirla piuttosto che a governarla se è vero, come è vero, che la crescita degli occupati negli ultimi anni si concentra soprattutto in lavori a basso valore aggiunto e bassa produttività. Sono infatti i valori relativi alla produttività, ferma ormai da oltre quindici anni, che rendono oggi necessaria, e non solo opzionale, una transizione verso modelli produttivi in cui l'innovazione, espressa anche nella forma della digitalizzazione, possa contribuire a rendere più competitive le nostre imprese e più competenti i lavoratori.

E sono numerosi gli studi che leggono come strettamente connesse tra loro la produttività e due fattori: le competenze e nuovi modelli di organizzazione del lavoro. Gli ultimi dati OCSE mostrano come le *performance* italiane siano basse su entrambi questi indicatori. Questo per quanto riguarda sia le competenze di base che per quelle di tipo digitale, come mostrano questi grafici tratti dall'indagine PIAAC sulle competenze degli adulti dell'OCSE.

Literacy proficiency among adults
Percentage of adults scoring at each proficiency level in literacy






Figure 2.5


Numeracy proficiency among adults
Percentage of 16-65 year-olds scoring at each proficiency level in numeracy





Allo stesso modo, relativamente alla diffusione delle cosiddette *high-performance work practices*, il nostro Paese si trova all'ultimo posto tra i Paesi OCSE.

Figure 36. High-Performance Work Practices (HPWP) across countries
Share of jobs with high HPWP (summary HPWP is above the top 25th percentile of the pooled distribution) and mean HPWP score (average value, across jobs, of the HPWP index), all factors, 2012, 2015



Se è semplicistico dare per scontato un rapporto negativo tra lavoro e tecnologia, dobbiamo tuttavia ricordare come tra le origini dei cronici bassi tassi di occupazione


italiani vi sia stata la scelta delle imprese nel secondo dopoguerra di investire esageratamente in tecnologie di processo *labour saving*. Anche al prezzo di rallentare la innovazione dei prodotti quale conseguenza delle necessità di ammortamento degli impianti. Si tratta di una anomalia nel contesto dei Paesi industrializzati che è stata ricondotta ad una sorta di diffusa diffidenza nei confronti del lavoro, testimoniata anche dalle forti resistenze ai rapporti di lavoro a tempo parziale in modo da contenere comunque il numero delle persone di cui occuparsi. Ma questo dimostra solo come le scelte politiche ed economiche siano il vero motore dell'utilizzo della tecnologia. L'idea che lo sviluppo tecnologico sia un fenomeno incontrollato ed incontrollabile, un destino al quale tutti sono costretti, è una comoda modalità per non interessarsi dei processi che stiamo vivendo. Così come lo è il negare che sia proprio la tecnologia ad aver consentito negli ultimi decenni un miglioramento della qualità del lavoro e della produttività delle imprese, oltre che della vita di ognuno, e allo stesso tempo creato nuovi lavori. Si calcola che in 27 Paesi europei la digitalizzazione abbia prodotto 11,6 milioni di posti di lavoro aggiuntivi tra il 1999 e il 2010. Questo ha portato anche alla scomparsa di altri posti in un fenomeno che è di sostituzione e trasformazione, non di pura distruzione. Se le ricostruzioni storiche ipotizzano tassi di occupazione del 65 per cento nel settore agricolo nel basso medioevo, oggi questi tassi negli stessi Paesi europei sono intorno al 3 per cento pur con i volumi della produzione agricola che sono drasticamente cresciuti e con una redistribuzione del lavoro nei settori industriali e poi dei servizi. Sembrano così difficilmente sostenibili le tesi secondo le quali il 47 per cento o più delle occupazioni verranno automatizzate nei prossimi anni o, come ha sostenuto il World Economic Forum, scomparirebbero 5 milioni di posti di lavoro senza alcuna sostituzione entro il 2025. Le stime OCSE prevedono invece per l'Italia un 10 per cento di soggetti ad alto rischio di automatizzazione e un 44 per cento di occupati le cui mansioni cambieranno radicalmente. Ciò non vuol dire che non si verificheranno problematiche e che queste non siano già presenti, ma solo in una prospettiva non

apocalittica è possibile affrontare le sfide della digitalizzazione nel mondo del lavoro muovendo con determinazione dalla centralità della persona.

4. I pericoli di polarizzazione professionale, reddituale e territoriale

La trasformazione di Industria 4.0 si innesta, nel nostro Paese, in uno scenario socio-economico già polarizzato e nel quale quindi possono ulteriormente accentuarsi le tendenze ovunque presenti alla ulteriore polarizzazione delle competenze, dei redditi e dei territori. Ne sono conseguenza le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza, la diffusa paralisi della mobilità sociale e l'incremento della stessa povertà assoluta.

I dati mostrano come nel corso degli ultimi anni l'occupazione sia cresciuta in Italia in particolar modo nelle attività caratterizzate da bassi livelli di competenze e di specializzazione e in quelle che, al contrario, richiedono elevata professionalità. Nello stesso arco di tempo il numero di occupati nella fascia intermedia è diminuito di circa il 10 per cento in ragione della ampia dimensione di produzioni manifatturiere e, in esse, di lavori ripetitivi.



Inoltre i dati del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) mostrano come in Italia la percentuale di lavori caratterizzati da mansioni di tipo routinario e intermedio sia superiore alla media europea con il conseguente rischio di una riduzione, a causa dell'automazione, di una ampia fetta di lavoratori facilmente sostituibili. Fenomeno questo che andrebbe a rafforzare una dinamica di polarizzazione.

Tale polarizzazione è riscontrabile anche relativamente al reddito medio delle nuove professioni e alla riduzione degli occupati tra gli appartenenti alla cosiddetta classe media. L'Italia si inserisce quindi in un trend riconosciuto da molti studi che mostra come diverse spinte (dalla tecnologia alla globalizzazione) abbiano contribuito alla riduzione di quella che un tempo era la componente centrale della popolazione lavorativa, con le relative conseguenze socio-economiche derivanti dalla crescita complessiva delle disuguaglianze di reddito. A ciò si aggiungono la storica polarizzazione territoriale tra Nord e Sud, un certo differenziale di dinamismo tra la fascia adriatica e quella tirrenica, alcune pericolose tendenze alla desertificazione di aree montane. Esse rischiano di acuirsi in ragione della capacità di intercettare i flussi di innovazione tecnologica e la scia della trasformazione digitale anche se proprio la

caratteristica delle innovazioni potrebbe consentire di superare più velocemente ritardi infrastrutturali e barriere orografiche. Si è sottolineato da più parti come il salto tecnologico e la diffusa terziarizzazione tendano ad accentrare il valore all'interno di *hub* ad alta densità di capitale umano. Tale fenomeno sta già creando, complice anche la crisi economica, una polarizzazione all'interno delle stesse regioni e tra territori limitrofi generando sempre di più uno scollamento tra centri urbani e periferie e tra città che riescono ad intercettare gli investimenti in innovazione e quelle che rischiano la depressione in quanto fuori dal cerchio.

I divari presenti, e quelli che ulteriormente potrebbero prodursi, sollecitano i decisori ad avere una visione alta dei nuovi paradigmi possibili in funzione di una economia della qualità e di ambiziosi programmi che la alimentino attraverso investimenti nella ricerca e nella stessa domanda pubblica come la manutenzione e gestione del territorio o la salute dei cittadini. Le stesse amministrazioni pubbliche possono diventare fattore di competitività e stimolo all'innovazione se viene colta l'opportunità della loro digitalizzazione con la conseguente riqualificazione dei loro dipendenti. E il nostro futuro non potrà che essere la proiezione del patrimonio produttivo che abbiamo, della cultura industriale che si è depositata nelle grandi come nelle piccole imprese. Tutte le sfide che di seguito vengono descritte sono dedicate alle persone quale fine e misura di ogni azione pubblica con lo scopo di promuovere inclusione, coesione sociale, bene-essere lungo tutto l'arco di vita.

LE SFIDE

1. Le conseguenze dell'innovazione tecnologica sul diritto del lavoro

Piattaforme digitali, nuove tecniche protettive, diritto alla disconnessione, diritto alla formazione

Il tessuto produttivo e il mercato del lavoro sono quindi destinati a cambiare con velocità, pervasività e profondità, facendo venire meno i caratteri dominanti nel secolo passato in relazione ai quali il nostro diritto del lavoro si è strutturato.

Un tratto che accomuna gran parte dei mutamenti è la drastica riduzione dei costi di transazione, conseguente agli sviluppi tecnologici, che consente e consentirà sempre più largamente:

- un incontro più facile tra domanda e offerta di servizi, con la possibilità per i lavoratori di offrirli direttamente senza la necessità di un imprenditore che ne organizzi la commercializzazione e per i consumatori di accedervi a costi più contenuti;
- una destrutturazione delle forme di protezione del lavoro tradizionali, ma anche una possibilità di riappropriazione da parte delle persone che lavorano del controllo sull'uso del proprio tempo;
- un coordinamento più facile di ogni prestazione lavorativa individuale con il resto dell'organizzazione aziendale, anche senza necessità di un suo assoggettamento pieno a eterodirezione e/o a vincolo spazio-temporale, che può mettere in discussione le tipologie contrattuali e le tecniche protettive tradizionali;
- la diffusione di prestazioni ambigue, e comunque socio-economicamente dipendenti, in servizi offerti mediante piattaforma digitale con la conseguente necessità di un nuovo ordinamento protettivo che favorisca la continuità nel reddito

- degli interessati, un compenso orario minimo e il contributo per le assicurazioni previdenziali essenziali;
- la liberazione della prestazione lavorativa dal vincolo dell'orario di lavoro, che tuttavia rischia anche di determinare un'erosione della disciplina relativa al tempo massimo di lavoro per cui appare necessario rendere effettivo il "diritto alla disconnessione";
 - una più immediata e più penetrante visibilità dei diversi livelli di produttività delle prestazioni lavorative individuali con la conseguenza dell'esposizione dei lavoratori a uno stress da esame più intenso e continuo, ma soprattutto di una divaricazione crescente dei redditi da lavoro; una sfida, questa, alla capacità del sistema di assicurare a tutti i cittadini pari opportunità e di recuperare coloro che rimangono indietro;
 - un ritmo più rapido di obsolescenza delle tecniche applicate, dei materiali e degli stessi prodotti, destinato a vanificare qualsiasi difesa statica della professionalità del lavoratore e a rendere indispensabile una tutela dinamica fondata su servizi efficaci di formazione e riqualificazione permanente;
 - una più intensa concorrenza tra lavoratori, anche (ma non solo) residenti in Paesi molto distanti tra loro, che toglie efficacia alle tecniche di protezione sulle quali si è fondato l'ordinamento giuslavoristico nell'ultimo secolo, ponendo a rischio la "parte bassa" o "metà inferiore" di ciascuna categoria professionale;
 - per converso, una possibilità molto più ampia per i lavoratori di cercare, sia individualmente sia collettivamente, l'imprenditore più capace di valorizzare il loro lavoro; dunque una più intensa concorrenza nel mercato del lavoro tra imprenditori, dalla quale può conseguire un rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori più qualificati.

Merita una preoccupata segnalazione la pretesa, alla luce del sole, di lavoro gratuito. Essa si determina in quelle imprese che ricorrono sistematicamente a tirocini lontani

dai percorsi curricolari e in quelle istituzioni che mettono a gara prestazioni professionali senza remunerazione. Ne è presupposto la convinzione che la debolezza di molti contraenti, soprattutto giovani, li porti ad accettare la gratuità pur di accumulare esperienza. Queste pratiche devono essere contrastate non solo attraverso lo strumento normativo e l'attività ispettiva ma ancor più sotto il profilo culturale.

2. Le conoscenze, le abilità, le competenze

Il differenziale tra la velocità dell'innovazione e dell'apprendimento. Metodi pedagogici e fonti.

Uno dei maggiori impatti della Quarta rivoluzione industriale sul mercato del lavoro sarà quindi quello relativo ai nuovi fabbisogni di competenze e quindi alla preparazione dei lavoratori. Si tratta di un profilo trasversale alle diverse conseguenze del salto tecnologico. Qui consideriamo le modalità di acquisizione delle capacità preliminari ad essere continuamente occupabili.

Il riferimento è sia alle competenze di tipo tecnico-specialistico, che ruotano principalmente intorno alla componente digitale applicata ai processi di produzione come alle attività di progettazione degli stessi, sia alle competenze trasversali (*soft skills*) che possono consentire ai lavoratori un miglior approccio a scenari mutevoli e complessi, inclusa l'attitudine all'autoimprenditorialità. Sullo sfondo si esaltano la educazione morale e le conoscenze di base che generano le capacità di selezione delle

fonti, di comprensione, di calcolo, di accesso alle tecnologie. Per la prima volta le fonti di apprendimento informale prevalgono su quelle formali sollecitando adeguati strumenti critico-riflessivi per un necessario discernimento.

I citati dati delle indagini Pisa e PIAAC dell'Ocse collocano l'Italia tra i Paesi nei quali tanto i giovani quanto gli adulti risultano dotati di insufficienti competenze di base, in particolare relativamente alla matematica, ai contenuti tecnico-scientifici e persino a quelli umanistici. Per questo emerge la necessità, prima di affrontare le sfide "alte" che Industria 4.0 ci pone, di riflettere sullo stesso sistema educativo e su iniziative estese di ri-alfabetizzazione degli adulti, onde evitare il rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro di molti perché indeboliti da una sorta di divario strutturale tra velocità del cambiamento e velocità dell'apprendimento. Alla base di ciò rimane l'obiettivo di un drastico incremento del numero dei laureati anche attraverso la riqualificazione dei percorsi triennali.

Si tratta quindi di ri-orientare il sistema educativo non tanto verso i contingenti fabbisogni delle imprese, quanto verso la continua impiegabilità in un mercato del lavoro caratterizzato da mutazioni veloci e imprevedibili. Le due sfide che deve affrontare riguardano quindi la capacità di anticipare il cambiamento adattando contenuti e linguaggi in modo trasversale ai corsi di studio e di attrezzarsi per la riqualificazione dei lavoratori adulti. A tutti, senza distinzioni o discriminazioni, devono essere garantite accessibilità e professionalità in relazione ai servizi e ai prodotti della rete. Si intendono, a questo proposito, anche quelle regole che ogni sito *web* dovrebbe rispettare affinché tutti, anziani e disabili inclusi, possano accedervi. Esigenze di armonizzazione europea sollecitano norme tecniche che consentano al mercato di apprezzare la coerenza degli strumenti tecnologici con gli standard internazionali. La dimensione digitale deve costituire non una nuova barriera ma una grande opportunità per lo sviluppo umano.

Possono rivelarsi ancor più utili nel nuovo contesto gli uffici di *placement* negli istituti scolastici e universitari, in quanto strumenti di dialogo e collaborazione con le economie dei territori per una feconda ibridazione tra saperi e modi di apprendere. Ciascuna famiglia di competenze, poi, richiede metodi pedagogici e fonti di apprendimento differenti. È proprio questa considerazione a segnare una prima distanza nei confronti dello scenario attuale, nel quale si tende ancora ad identificare la lezione tradizionale come unica sede formativa. Al contrario sono numerosi gli studi pedagogici che mostrano come, in contesti produttivi complessi e in costante evoluzione, sia ancor più urgente ampliare le fonti dell'apprendimento, identificando nelle situazioni di compito (e quindi nell'esperienza pratica, anche manuale) uno dei luoghi principali in cui acquisire capacità che nessuna lezione teorica potrebbe trasmettere. La stessa alternanza, o meglio integrazione, tra scuola e lavoro deve essere intesa come un metodo pedagogico funzionale ad imparare ad apprendere, ovvero all'allenamento di quella duttilità sempre più richiesta nel mercato del lavoro. Con essa anche i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di titoli spendibili nel mercato del lavoro e i dottorati industriali consentono questa contaminazione, ponendo le premesse per un apprendimento continuo.

Allo stesso modo, una effettiva transizione verso Industria 4.0 passerà dalla capacità di riqualificare, sia nei contenuti che nell'immagine socio-culturale, i percorsi di istruzione tecnica. Troppo spesso ancora oggi, pur a fronte di una elevata domanda da parte del mercato del lavoro, l'opzione "formazione tecnica" appare una seconda scelta. Al contrario, il ripensamento di questi percorsi formativi, anche rafforzati da poderose conoscenze di base, può contribuire a rinverdirne la grande tradizione industriale italiana.

Consegue a quanto detto la impossibilità di fissare una trasformazione continua e complessa in figure e professioni decise a tavolino. Più utile sembra invece rendere le

imprese capaci di valutare in modo costante i fabbisogni di competenze, senza la pretesa di una previsione a lungo termine e senza adattare la produzione ai modelli professionali esistenti, bensì con l'onere di costruirne sempre di nuovi.

3. Istituzioni per la vita attiva

Dalle politiche attive al nuovo mercato transizionale del lavoro

Il mercato del lavoro non potrà rimanere lo stesso alla luce della nuova rivoluzione industriale. Nel corso degli ultimi anni abbiamo già assistito ad una forte riduzione della durata media dei contratti di lavoro e la transizione da un posto di lavoro a un altro è sempre più statisticamente una normalità. Il numero dei contratti a termine è cresciuto ampiamente a partire dai primi anni 2000 e abbiamo raggiunto nel 2015 la media europea del 14 per cento sul totale. A ciò si aggiunge come negli ultimi anni si sia ridotta considerevolmente anche la durata media dei contratti a tempo indeterminato. I dati europei mostrano come, in particolare per le nuove generazioni, la tendenza alla transizione, anche tra contratti a tempo indeterminato, sia frequente. Se nel 1995 il 29 per cento dei lavoratori tra i 25 e i 39 anni avevano un tempo di permanenza media in un posto di lavoro superiore ai 10 anni, nel 2015 questa percentuale si è ridotta al 18 per cento, con un parallelo aumento di coloro che hanno tempi di permanenza tra 1 e 4 anni. Lo scenario di Industria 4.0, fortemente legato ai processi di innovazione, non potrà che accentuare il *trend* di transizione costante; è anzi possibile immaginare che ne amplierà ed arricchirà i contenuti.

I vecchi modelli di politiche del lavoro, compresi i più recenti come la *flexicurity*, muovono da una idea di mercati tendenzialmente stabili nei quali la transizione tra un posto di lavoro e l'altro sia un fenomeno straordinario e residuale; per questo si ispirano alla logica emergenziale del soccorso nel momento della perdita del lavoro.

Nei nuovi mercati della transizione continua occorrono invece istituzioni pubbliche, private e privato-sociali capaci di offrire sempre molteplici opportunità di apprendimento e di evoluzione delle abilità e delle competenze coerenti con le opportunità offerte dalla dimensione digitale in modo da evitare l'intrappolamento nei lavori poveri. Possono così crescere le potenzialità delle persone di muoversi con capacità negoziale lungo rapporti di collaborazione con più datori di lavoro, di passare rapidamente dall'autonomia alla subordinazione e viceversa, di partecipare a scambi di esperienze a distanza, di fornire personalmente (e tramite i propri beni) servizi che garantiscano forme di reddito primario o complementare. Sono infatti elementi intrinseci al fenomeno di Industria 4.0 la riduzione dei cicli di vita dei prodotti, la breve durata e l'intercambiabilità tra i modelli di *business*, lo sviluppo di reti di imprese, la diffusione di modelli di *open innovation* e altro ancora.

Il rischio principale è che i lavoratori non riescano a muoversi al ritmo del mercato, rimanendone schiacciati sia dal punto di vista reddituale che dal punto di vista psico-sociale. Allo stesso tempo, le attuali infrastrutture pubbliche e private non avrebbero la forza di reggere gli stimoli di un processo di transizione costante e generalizzata. Per questo motivo la sfida è quella di costruire un nuovo modello di mercato del lavoro inclusivo perché potenzialmente in grado di offrire opportunità a tutti. Al centro di esso si deve porre ciascuna persona, non solo in quanto lavoratore, ma integralmente intesa nella sua capacità di iniziativa e di relazioni all'interno dell'intera società. Gli strumenti che possono realizzare concretamente la centralità della domanda, dopo tanta autoreferenzialità dell'offerta, sono prioritariamente: le borse di studio per i giovani, la totale deducibilità delle spese per autoformazione per gli autonomi, il credito d'imposta per la formazione aziendale, l'assegno di ricollocazione (purché sistemico) per i disoccupati e gli inoccupati, i prestiti d'onore. Si tratta di misure e opportunità che sollecitano la responsabilità di ciascuno, in un contesto adeguatamente informato, di individuare i servizi di orientamento e formazione più

adatti alle proprie esigenze. Possiamo così aspirare ad un mercato del lavoro che consenta la continua attivazione delle persone e che non intervenga in maniera paternalistica unicamente nelle situazioni di emergenza e di difficoltà.

Perché questo possa avvenire è peraltro essenziale che tutti gli attori siano integrati nella rete nazionale dei servizi al lavoro in modo che questa, pur rispettando le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle Province autonome, sia in grado di garantire risposte omogenee ai diritti economici e sociali di tutti i cittadini della Repubblica. Il nuovo mercato inclusivo del lavoro deve essere costituito dalle scuole, dalle università, dalle imprese, dalle parti sociali e dai loro strumenti bilaterali, dagli ordini professionali e dalle loro Casse previdenziali, dalle amministrazioni locali oltre che dai servizi per il lavoro pubblici e privati. Solo agendo duttilmente, nella dimensione anche geografica della prossimità, le persone non saranno sole ma potranno essere accompagnate in modo libero verso un processo di crescita e di affermazione personale e collettiva. Si tratta di abbandonare schemi tradizionali, come i profili professionali, per privilegiare le singole abilità che variamente combinate possano essere flessibilmente certificate.

In questo contesto, un ruolo primario possono averlo i fondi interprofessionali. Se dotati di maggiori dimensioni, regolati in modo semplice, certo e coerente con la missione di enti privati incaricati di un interesse generale, decentrati nei territori, vigilati e monitorati secondo criteri sostanziali, essi possono svolgere la funzione di motori della buona e utile formazione. Proprio in quanto espressione delle imprese e dei lavoratori in prossimità, possono evitare i pericoli di autoreferenzialità ed essere al contrario garanti della soddisfazione di una domanda che è loro compito analizzare continuamente nel divenire dei mercati locali del lavoro.

Tutte le attività educative e formative dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio e di valutazione, in modo da verificare attraverso gli esiti la loro efficacia.

4. Meno legge, più contratto

Le relazioni di lavoro adattive. Salari e competenze. Mansioni e inquadramenti

Il lavoro sta cambiando e cambierà lungo direzioni difficili da codificare attraverso il rigido strumento legislativo. La fonte legislativa nel suo lento adattamento e nella sua rigida omogeneità dovrebbe per questo lasciare ai duttili contratti la specifica regolazione degli interessi reciproci per obiettivi comuni quali la crescita della produttività, delle competenze, dei salari. Leggi e contratti devono in ogni caso garantire *standard* retributivi minimi per ogni prestazione lavorativa, tanto dipendente quanto indipendente.

Nella recente contrattazione molte novità sono state prodotte nel terziario come nell'agricoltura. Nell'industria è significativa la trasformazione che proprio i metalmeccanici hanno saputo fare del loro tradizionale contratto collettivo nazionale. Se ieri esso era uno strumento pesante e invasivo, che dettava alle più diverse imprese anche i minuti comportamenti, oggi è diventato soprattutto la cornice rivolta a garantire formazione continua di qualità nonché a capacitare e incoraggiare accordi adattivi di prossimità nelle aziende, nei territori, nelle filiere in modo che cresca la produttività e i relativi benefici siano condivisi con i lavoratori. In particolare, non solo indica la via con cui incrementare i salari collegandoli ai risultati anche ove non vi sono rappresentanze sindacali, ma sollecita sperimentazioni che connettano il

concreto accesso alle abilità e alle competenze con una interpretazione dinamica degli inquadramenti professionali. Le parti della più grande categoria industriale hanno quindi saputo transitare dai tradizionali meccanismi centralizzati a logiche esplicitamente sussidiarie che invocano condivisione, adattabilità e partecipazione.

Ciò è potuto accadere perché è prevalsa la consapevolezza circa il cambiamento epocale e le fatiche della transizione. La partecipazione dei lavoratori ai destini dell'impresa si fa cultura comune e si sostanzia innanzitutto nel fondamentale diritto a conoscere e ad apprendere nella concreta situazione di lavoro. L'*empowerment* del lavoratore è la base, la preconditione, della crescita competitiva dell'impresa e della sua possibilità di rimanere impiegabile. Ed è evidente che una sostanziale esigibilità del diritto ad apprendere si realizza solo nel concreto delle situazioni di lavoro ove, anche attraverso l'adattamento di regole generali, si possono condividere obiettivi di produttività, di salari, di carriere. Gli stessi inquadramenti professionali, sino a ieri mezzo di difesa delle capacità del lavoratore dal pericolo di un loro insufficiente apprezzamento, oggi devono essere ridefiniti dinamicamente affinché corrispondano alla evoluzione delle capacità dei lavoratori. Saggiamente, il nuovo contratto sollecita sperimentazioni nelle aziende allo scopo di monitorarne l'efficacia anche attraverso componenti premiali delle retribuzioni *skill-based*.

È cominciato il superamento del formalismo giuridico tutto e solo difensivo, fondato sul presupposto della omologazione fordista del lavoro. Abbiamo il dovere di accelerarlo per favorire la penetrazione del diritto promozionale alla autosufficienza della persona. I diritti promozionali, le *soft laws*, non sono strumenti impotenti se regolati dalla contrattazione anche attraverso sanzioni civilistiche. Le teorie e le pratiche dei contratti aprono spazi di infinita fantasia per disincentivare i comportamenti opportunistici ed incentivare la convergenza degli interessi.

La rilevanza crescente della contrattazione imporrà riflessioni, con particolare attenzione all'articolo 19 dello Statuto e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 231/13, sulla libertà di organizzazione e sulla rappresentatività delle associazioni sindacali come sugli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro in termini tali da favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori ed il possibile ricambio dei loro rappresentanti. Merita un rinnovato impulso il tema del coinvolgimento dei lavoratori nella vita delle imprese attraverso le molte forme di partecipazione già sperimentate e ulteriormente mutuabili dalle buone pratiche di altre società industrializzate in funzione del perseguimento di obiettivi sempre più condivisi.

5. La salute e sicurezza nel lavoro

Buone pratiche partecipative. Nuove tecniche. Sorveglianza sanitaria integrata

Anche nell'ambito regolatorio più sensibile, quello dedicato alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, lo sviluppo delle buone pratiche partecipative auspicato dal nuovo contratto dei meccanici e l'evoluzione della scienza e della tecnica consentono un migliore approccio sostanzialista per risultati. Le grandi innovazioni tecnologiche sono potenzialmente destinate a sostituire lavori ancora oggi pesanti o possibilmente pericolosi (esposizione a rumori e agenti chimici, impiego di attrezzature rischiose, ecc.), a migliorare la qualità del lavoro, a semplificare gli stessi adempimenti necessari a garantire la prevenzione di malattie e infortuni. Basti pensare alla agricoltura di precisione che riduce le prestazioni fisiche e l'impiego di agenti chimici o alla manutenzione da remoto che consente di prevenire le criticità e di ripararle immediatamente senza l'intervento diretto *in loco*. Sono peraltro prevedibili anche nuove possibili patologie correlate all'impiego delle macchine di nuova generazione. Il cambiamento del modo di lavorare, con il progressivo superamento dell'orario e della postazione fissa, richiede l'adeguamento

di disposizioni costruite nel presupposto della tradizionale produzione industriale *intra moenia*. La continua evoluzione delle tecnologie della sicurezza consiglia incentivi e disincentivi che ne favoriscano l'impiego tempestivo. La dimensione "liquida" della nuova economia sollecita soprattutto una sorveglianza sanitaria del lavoro di tipo integrato, che non riduce la responsabilità specifica del datore di lavoro ma non considera il lavoro in modo separato dal resto della vita della persona. Ogni anno vi sono sottoposti circa dieci milioni di lavoratori per cui questo rilevante patrimonio di visite mediche costituisce un potenziale straordinario nella più generale politica di prevenzione se si integra nel fascicolo elettronico della salute di ciascuna persona, e inoltre un virtuoso esempio di uso di risorse private (aziendali) anche a fini pubblici. Nell'ambito del rapporto di lavoro possono essere inoltre promossi adeguati stili di vita, una maggiore consapevolezza circa la fertilità, specifiche attività di *screening*.

6. La vita buona

Il tempo per il lavoro, gli affetti, il riposo

Nel Novecento industriale il tempo di lavoro, così come il luogo, erano dimensioni eterodirette alle quali il lavoratore doveva sottostare in quanto non possedeva i mezzi di produzione. Il tempo di lavoro è il parametro mediante il quale si giunge a stabilire il salario corrisposto secondo un modello di economia che vede nella quantità di lavoro impiegata il valore dei prodotti. Ciò ha consentito di separare il tempo di lavoro dagli altri tempi di vita e in conseguenza di tutelare esigenze primarie come gli affetti e il riposo. La digitalizzazione del lavoro e la Quarta rivoluzione industriale contribuiscono a scardinare queste separazioni rendendo i tempi di vita molto più fluidi. La giornata suddivisa in tre blocchi di otto ore è oggi in molte professioni, anche tra coloro che lavorano nei settori più tradizionali, un modello sconosciuto. Gli

studiosi hanno definito questa dinamica come quella di un tempo di lavoro "poroso" che spesso si sovrappone agli altri tempi di vita. L'economia della conoscenza fa sì che la componente intellettuale applicata alla produzione di un bene possa essere sconnessa dalla valutazione della sua durata temporale e sia più legata alle competenze e alle capacità del soggetto. In questo modo è il risultato ottenuto a contare, ed esso non è più legato in modo stretto ed inevitabile ad un tempo preciso come nell'organizzazione del lavoro taylorista. Se non è più vero l'assunto secondo cui sono le ore lavorate a fare la produttività, ne consegue la rilevanza economica, oltre che sociale, della qualità del lavoro e degli investimenti in ricerca e formazione che la determinano. La evoluzione della organizzazione produttiva consentita dalle nuove tecnologie agevola una distribuzione del tempo di lavoro secondo criteri di massimizzazione dell'occupazione e di conciliazione tra le esigenze dell'impresa e le esigenze dei lavoratori.

Si deve tuttavia considerare anche la sostenibilità in termini personali, familiari e sociali di una connessione costante con gli strumenti di lavoro. Il dibattito in corso sul diritto alla disconnessione quale diritto del lavoratore a poter "staccare" dal lavoro anche in termini immateriali, nasce proprio dal rischio di fenomeni di *overworking* che contribuiscono non solo a peggiorare gli equilibri psico-fisici del lavoratore e i suoi legami, ma anche la produttività stessa. Sul fronte dei rischi quello della connessione permanente risulta essere maggiore quantitativamente e qualitativamente rispetto a problemi novecenteschi quali il lavoro domenicale e gli straordinari.

Le regole, anche se espressione della flessibile fonte contrattuale, possono soccorrere, ma non risolvere il problema. Possono, ad esempio, liberare il lavoratore dal vincolo della connessione permanente da remoto con il datore di lavoro ma non sono in grado di liberarlo dal desiderio di perseguire senza tregua un risultato sulla base del quale sarà giudicato e remunerato. O dal bisogno di acquisire senza sosta informazioni che

lo mantengano aggiornato rispetto al continuo divenire delle cose. Oltre alle regole dobbiamo, quindi, auspicare che nel nuovo contesto liquido si muova un uomo solido perché dotato di quei principi che danno valore ad una vita buona in quanto equilibrata tra lavoro, affetti e riposo. Si ripropone ancora una volta il tema della educazione di base e in essa di quella formazione morale che corrisponde ai principi che la nostra Carta fondamentale riconosce.

7. La geografia dei lavori.

Nuovi processi di urbanizzazione digitale, gli attori che creano valore

La spinta della globalizzazione non si è esaurita. La forte domanda di reintroduzione di una dimensione economico-politica nazionale ne è la prova, non la smentita. Le catene del valore globali sono oggi la normalità nella gestione dei modelli di *business* e di *supply chain* delle imprese moderne. Allo stesso tempo la tecnologia consente oggi anche alle piccole imprese che producono beni di qualità e di valore di ampliare i propri mercati grazie alle potenzialità della rete. Entrambe queste tensioni sono ricomprese all'interno di una tendenza dell'innovazione tecnologica a catalizzare il valore e con esso il capitale umano. Sia le grandi che le piccole imprese innovative richiedono infatti, per abilitare i propri processi, di collocarsi in contesti ad alta disponibilità di infrastrutture e di lavoratori dalle elevate competenze. In questo modo, come è stato osservato, si sviluppano oggi *hub* dell'innovazione che attirano talento e capacità laddove vi sono quelle realtà che sono più in grado di stimolarlo e potenziarlo. La dimensione metropolitana acquista così a tutti i livelli una nuova centralità e genera nuovi processi di urbanizzazione digitale, come mostrano i casi di San Francisco o di Seattle, ma anche di Milano in Italia. La dimensione geografica risulta, quindi, particolarmente importante se analizzata dal punto di vista della densità di conoscenza, e non solo dalla densità di popolazione. Le imprese del futuro

acquistano esse stesse la dimensione urbana sviluppandosi in forma reticolare attraverso i diversi attori che concorrono alla creazione di valore come università, centri di ricerca, infrastrutture fisiche e digitali, amministrazioni locali, servizi per il lavoro, ecc. Risulta una sfida fondamentale sviluppare le città perché queste diventino attrattori di talenti e, al tempo stesso, monitorare con attenzione quegli ambiti territoriali che in una prima fase potrebbero scontare la fuga di cervelli e capitali verso gli *hub*.

Ma la dimensione geografica può essere inquadrata anche in una diversa prospettiva, più metaforica. Sempre più, infatti, il mondo del lavoro e delle professioni è caratterizzato da un universo in espansione di nuovi lavori, molto diversi tra loro e spesso dalla difficile definizione e comprensione. La digitalizzazione di professioni tradizionali, la smaterializzazione di alcune forniture di servizi prima unicamente fisici, la sovrapposizione dei settori produttivi e soprattutto la rapidissima evoluzione dei bisogni e dei costumi genera costanti *turnover* tra professioni, insieme a nascite e morti rapide di lavori. Accogliere questi lavori, garantendo un contesto "geografico" entro il quale possano svilupparsi è oggi fondamentale ed è la prima risposta a chi paventa la fine del lavoro su base tecnologica. Questa potrebbe avvenire unicamente a fronte della scomparsa dei vecchi lavori e degli ostacoli all'affermazione di lavori nuovi.

8. La vitalità demografica

Anticipo delle scelte di vita, procreazione, invecchiamento attivo

Se il dibattito sul futuro del lavoro oggi si dedica quasi totalmente alle conseguenze immediate sulla occupazione della tecnologia e dell'automazione, nondimeno devono

essere considerati i cambiamenti di medio e lungo periodo indotti dalla combinazione della innovazione con gli andamenti demografici, segnati da una speranza di vita più lunga e dal calo delle nascite.

La debolezza delle coorti giovanili e le insufficienze del sistema educativo hanno affievolito la propensione agli investimenti innovativi ad alto rischio, usualmente maggiore in coloro che hanno una lunga prospettiva davanti a sé. Gli alti livelli di inattività tra i giovani e i ritardi nell'incontro con le esperienze lavorative hanno aggravato il problema. Si rende quanto meno necessario promuovere l'anticipo delle scelte di vita, dal lavoro alla procreazione.

Le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale hanno imposto l'allungamento della vita lavorativa per cui le imprese si troveranno sempre di più ad avere lavoratori affetti da patologie croniche. Questo significa immaginare soluzioni che possano garantire un equilibrio tra tempi di cura e tempi di lavoro, sia per tutelare il lavoratore che vuole continuare a svolgere la sua professione in periodi di malattia propria o dei congiunti, sia per garantire alle imprese sicurezza nella disponibilità della propria forza lavoro. L'invecchiamento dei lavoratori implicherà anche un ripensamento dell'organizzazione del lavoro e soprattutto delle mansioni nell'ottica di un adattamento alla capacità fisica. Da questo punto di vista non sono da sottovalutare le potenzialità delle tecnologie che consentono già oggi, e ancor di più lo faranno in futuro, di garantire sicurezza ed efficienza ergonomica anche a lavoratori maturi, oltre a ridurre gli elementi di sforzo e fatica di tutti i lavoratori così da poter giungere in età avanzata con minori conseguenze negative.

Allo stesso tempo, questo scenario avrà conseguenze anche sui livelli di competenze richiesti ai lavoratori che dovranno effettuare momenti di riqualificazione professionale ad ogni età per poter governare processi in evoluzione. Occorre

ripensare quindi il concetto di invecchiamento attivo nell'ottica del potenziamento della persona e non ridurlo a modalità per proseguire la permanenza (spesso forzata) all'interno del mercato del lavoro, ma considerarlo come la possibilità, mediante la tecnologia e mediante un approccio che cominci ben prima dell'età matura, di continuare nella crescita personale con l'acquisizione di nuove competenze, nuove capacità e di mettere al servizio delle nuove generazioni l'insostituibile valore dell'esperienza.

9. Il nuovo *Welfare* della persona nella transizione continua

Continuità contributiva, secondo pilastro integrato, meno oneri sul lavoro

Il nostro modello sociale è stato edificato nel presupposto di andamenti demografici ed economici tendenzialmente stabili. La stessa dimensione delle politiche passive si giustificava nel contesto di transizioni brevi. Si sono già considerati molti degli elementi che hanno messo in crisi questo sistema: cambiamenti demografici, competizione internazionale, riduzione dei cicli di vita dei prodotti, mobilità professionale insistita e altro ancora.

La sfida principale allora diventa la costruzione di un nuovo modello di protezione e di sicurezza di ciascuna persona, di tutte le persone, che sia economicamente e socialmente sostenibile in un'epoca caratterizzata dalla transizione continua e dalla tendenziale accentuazione delle disuguaglianze. Non si fa riferimento, però, solo alle transizioni occupazionali ma al più generale cambiamento e alla trasformazione come cifra della complessità contemporanea. Il nuovo sistema di *welfare* deve quindi, in particolare, promuovere la vita attiva, intesa non solo come lavoro ma anche come formazione, cura del prossimo, natalità.

L'opera di riforma può e deve avere lo scopo ambizioso di garantire a tutti, ben più efficacemente rispetto al passato e allo stesso presente, condizioni di autosufficienza lungo tutto l'arco di vita così da offrire nuove certezze corrispondenti alle nuove fragilità e con un criterio universale più sostanziale. Il che ripropone considerazioni sulle fonti di finanziamento e sul possibile spostamento di quote del prelievo dalle contribuzioni sul lavoro alla fiscalità generale. Ad esempio, la pur recente riforma del sistema previdenziale appare costruita nel presupposto del vecchio mercato del lavoro stabile, nel quale molti potevano raggiungere una anzianità contributiva utile ad anticipare il momento della prestazione. Sarebbe tuttavia coerente con le esigenze di sostenibilità nel lungo periodo e con un sistema a ripartizione su base contributiva, ipotizzare versamenti pubblici figurativi per fasi socialmente rilevanti come l'apprendimento, la cura, la procreazione. O incentivare fiscalmente versamenti volontari tanto del datore di lavoro quanto del lavoratore nelle fasi di non attività, tanto più se prossime all'età di vecchiaia. Come una riflessione specifica meritano anche le contribuzioni non previdenziali con lo scopo di verificarne il corretto sinallagma con le prestazioni. In questo modo si può procedere ad una riduzione strutturale del costo del lavoro rinviando alcuni oneri alla fiscalità generale. Il Bilancio dello Stato, che annualmente registra trasferimenti all'Istituto Nazionale di Previdenza, può finanziare quindi non solo prestazioni assistenziali come la pensione sociale, il reddito di inclusione e le altre eventuali misure di sostegno connesse ad una idea di cittadinanza ma anche una parte motivata delle contribuzioni o gli oneri corrispondenti agli incentivi fiscali, ai versamenti previdenziali volontari e negoziati, ai costi di adesione ai fondi integrativi, alla deducibilità o detraibilità delle spese personali o aziendali che il legislatore ritiene di incoraggiare.

La persona non è peraltro una entità isolata ma è inserita in una fitta trama di relazioni sociali che disegnano tanto i bisogni quanto le possibili soluzioni in termini sussidiari. La combinazione del pilastro obbligatorio con un secondo pilastro

collettivo, di fonte negoziale, tendenzialmente universale, realizzato da fondi bilaterali auspicabilmente in grado di integrare previdenza, sanità e assistenza secondo contabilità separate, di proteggere dalla culla alla tomba gli iscritti, può garantire caratteristiche modulari e quindi adattabili alle esigenze di ciascuno in ogni fase di vita. Basti pensare alla necessità di convertire molte tutele nella primaria assistenza della non autosufficienza, soprattutto quando questa si produce in assenza di un contesto familiare.

Ritorna la capacità della libera contrattazione, tanto di quella interna ad una categoria professionale per l'adesione a progetti collettivi, quanto di quella tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quanto ancora di quella che si realizza nella dimensione aziendale. A questo proposito deve essere ulteriormente segnalato il contratto dei lavoratori metalmeccanici con i suoi impegni allo sviluppo della previdenza e della sanità complementare le cui prestazioni concorrono, senza prelievo fiscale, all'incremento del potere d'acquisto dei lavoratori.

La inevitabile riduzione della tradizionale base imponibile, anche in relazione alla separazione di molta ricchezza dal territorio dello Stato, impone la individuazione di nuove fonti di prelievo e la più generale rivisitazione del sistema tributario in funzione della stabilità di finanza pubblica, della riduzione delle disuguaglianze, della minore pressione fiscale sulle imprese - soprattutto piccole e medie - e sul lavoro con particolare attenzione ai processi di innovazione e formazione.

10. Conclusioni

In conclusione, il "mondo nuovo" con il quale i decisori istituzionali ed il sistema delle relazioni industriali dovranno progressivamente confrontarsi presenta caratteri

strutturali notevolmente diversi rispetto a quelli che sono stati dominanti nel secolo passato, con la conseguenza anche di una erosione più o meno estesa dell'efficacia delle tecniche protettive tradizionali del lavoro. Di qui la forte segnalazione di saper creare un "ambiente" complessivamente protettivo, in quanto attrezzato ad offrire continue opportunità per una vita attiva e nuove sicurezze, nonché un ordinamento ripensato in funzione di tutele fondamentali più efficaci. Il tratto dominante del futuro prevedibile del tessuto produttivo non sarà comunque costituito dalla "fine del lavoro". Il progresso tecnologico non avrà negli anni a venire, come non ha mai avuto negli ultimi due secoli segnati da un progresso tecnologico continuo, il potere di rendere definitivamente inutile il lavoro umano. Se sapremo valorizzarlo, continuerà ad avere campi amplissimi nei quali esprimersi, rispondendo a esigenze vitali delle singole persone e della società. E sarà la stessa disponibilità di lavoro umano generata dalla scomparsa dei vecchi mestieri a stimolare la capacità di inventarne di nuovi. Però l'avvento della robotica e dell'intelligenza artificiale pone a rischio di sostituzione non più soltanto i mestieri di basso contenuto professionale, bensì anche quelli di contenuto elevato. E ciò potrà rendere più lunga e impegnativa la transizione dai vecchi ai nuovi lavori.

Questo è il motivo per cui è indispensabile un drastico miglioramento dell'efficienza dei servizi di istruzione, di orientamento e di formazione professionale affinché insegnino ad imparare sempre. Così come è indispensabile la loro coniugazione con un congruo sostegno del reddito delle persone coinvolte. Dobbiamo proporci, in particolare, una diffusione capillare dei servizi di assistenza e sostegno e una forte accelerazione dei tempi di riconversione delle persone coinvolte nel cambiamento. Terreno, questo, sul quale il nostro Paese accusa un ritardo grave.

Questo Rapporto vuole avere, innanzitutto, la forza della condivisione politica in un tempo di contrapposizioni radicali - e alla vigilia di una consultazione elettorale - su

un tema così divisivo come il lavoro. L'assenza in esso di analisi specifiche sulla legislazione recente come di proposte puntuali sulla regolazione futura non ne costituisce ragione di debolezza. Soccorre infatti una visione alta e convergente sui pericoli impliciti nella grande trasformazione indotta dalle nuove tecnologie, sulle sfide conseguenti e sulle responsabilità delle istituzioni, dei corpi sociali, delle imprese, delle stesse persone. Si tratta del tentativo di offrire una sorta di pavimento comune alla nazione e al futuro confronto politico e sociale affinché si caratterizzi per una virtuosa competizione delle soluzioni. Non è poca cosa. È il modo migliore per concludere il mandato di questa Commissione parlamentare nella quale sono state frequenti le divergenze ma il confronto è sempre stato denso e documentato, come testimoniano i numerosi atti di maggioranza e di opposizione nonché talune convergenze costruttive.

ALLEGATI: le posizioni dissenzienti.

Allegato 1. - Nota della senatrice Maria Grazia Gatti (*Art. 1-MDP*)

Pur apprezzando alcune modifiche apportate alla bozza iniziale del documento finale dell'indagine conoscitiva (di questo ringrazio la disponibilità del Presidente), siccome il documento resta comunque costruito in modo coerente intorno ad una analisi della situazione italiana e delle cause che l'hanno generata e delle possibili e "obbligate" evoluzioni che io non condivido non voterò il documento.

Questa breve nota è per riportare i punti principali di dissenso:

- per quanto riguarda l'analisi il punto essenziale è quello relativo alle disuguaglianze che si sono approfondite negli ultimi decenni (disuguaglianze che frenano la crescita) e all'enorme spostamento che si registra dai salari al profitto ed alla rendita e all'interno dei redditi da lavoro, lo spostamento dalla

- classe media (operai, impiegati) verso dirigenti, manager e grandi professionisti, con una caduta per me molto pericolosa dei tassi di sindacalizzazione (e questo è un problema);
- non sono d'accordo che siamo condannati ad un futuro di individui isolati che da soli si formano, si inventano il lavoro, si creano una prospettiva previdenziale e per questo andrà in tutti i modi evitata l'individualizzazione del rapporto di lavoro perché in questo modo si lascia sola la parte debole del rapporto;
 - la formazione continua è importantissima per tutti. Ma la formazione continua ha bisogno di una formazione di base solida e capace di insegnare ad imparare e ad aggiornare le competenze: è fondamentale avere una formazione universitaria solida (che non si ottiene semplificando la laurea triennale), è imprescindibile allargare il numero di laureati in grado di competere con quelli degli altri Paesi sviluppati;
 - non condivido l'ipotesi di un sistema di *welfare* (che non può più essere definito universale) affidato alla negoziazione di secondo pilastro, che riconduce sanità, assistenza e cura in generale in una ottica lavoristica che esclude da diritti, che sono di cittadinanza, tutti quegli individui che per ragioni di età, salute, disabilità e condizione familiare non accedono al mercato del lavoro o che con il mercato del lavoro hanno un rapporto discontinuo e precario, come sempre più frequentemente avviene per le giovani generazioni;
 - infine, per evitare la perdita di lavoro sarà essenziale riuscire a mantenere e sviluppare il manifatturiero, anche quello qualificato (siamo buoni produttori di robot), avere dei progetti nazionali per la manutenzione e gestione corretta del territorio, per l'innovazione in ambito sanitario e nell'ammodernamento dei servizi territoriali e bisognerà poi valorizzare le nostre produzioni di eccellenza, quelle agricole e quelle artigianali. Bisognerà coinvolgere nelle decisioni le rappresentanze dei lavoratori e delle imprese, innovando i contratti

nazionali ma confermandone il ruolo e definendo con loro le forme di partecipazione dei lavoratori.

Allegato 2. - Nota del senatore Giovanni Barozzino (*Misto-SI-SEL*)

Ho apprezzato lo sforzo del Presidente per recepire nel suo rapporto finale alcune delle questioni che avevo sollevate.

E' stato rafforzato il riferimento all'importanza delle politiche pubbliche sia dal lato dell'offerta (formazione, in particolare) che dal lato essenziale della domanda.

Per le lauree triennali non è stata più richiesta la "semplificazione", termine che poteva implicare un loro ulteriore depauperamento di contenuti formativi, ma la loro riqualificazione.

Pur mettendo in luce le criticità dell'aumento occupazionale registrato dall'Istat, non si sottolinea con la dovuta forza che le statistiche non registrano i posti di lavoro standard ma gli occupati, cioè quelli che hanno lavorato anche un'ora sola nella settimana delle rilevazioni. Si deve registrare il fallimento delle politiche per l'occupazione che hanno rese più precarie le tutele dei lavoratori (*Jobs Act*, decreto-legge Poletti sui contratti a tempo determinato) o che, dando contributi alle aziende per le assunzioni, hanno solo ridotto i costi per le imprese (sprecando circa 18 miliardi) senza creare posti di lavori stabili.

E' stata inserita una maggiore problematicità a riguardo dei lavori gestiti con algoritmi dalle piattaforme digitali, un fenomeno che necessita di maggiori tutele per non ritornare *sic et simpliciter* al lavoro a cottimo con modalità ottocentesche.

Tra gli strumenti adatti a favorire la formazione sono state introdotte le borse di studio anche se rimane la proposta dei prestiti d'onore.

Si prevede esplicitamente il monitoraggio di tutte le attività formative mentre riteniamo che si debba indicare esplicitamente che, in particolare i crediti d'imposta

alle aziende per le attività formative, non devono solo essere "monitorati" ma certificati con veri controlli pubblici, *in primis* da parte dell'Anpal.

Inoltre, ribadisco la mia contrarietà all'alternanza scuola-lavoro che oggi è praticamente fornitura di lavoro gratuito alle aziende senza, nella maggior parte dei casi, che ci sia alcun nesso tra i tirocini e lo studio degli alunni.

Per quanto concerne la rappresentatività è positivo che si richiami esplicitamente la sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la limitazione della rappresentanza ai soli sindacati firmatari dei contratti. Ma non c'è il richiamo alla necessità di una legge sulla rappresentanza che recepisca l'accordo interconfederale del 2013.

Rimane un riferimento positivo al *welfare* aziendale che a mio avviso rischia di reintrodurre nel nostro Paese un sistema corporativo di protezione sociale, così come appare perlomeno ambiguo il riferimento alla riduzione delle contribuzioni non previdenziali con il rischio di aprire la strada ad un'ulteriore privatizzazione della sanità.

Occorre che Industria 4.0 sia affiancato a Lavoro 4.0, come chiedono unanimemente i sindacati italiani. Non solo gli aspetti di innovazione tecnologica ed i temi della formazione e delle competenze devono divenire centrali, ma anche quello degli orari, della loro gestione, di una diversa redistribuzione e di nuove possibilità di riduzione dell'orario di lavoro, per fronteggiare efficacemente i rischi di disoccupazione tecnologica.

Infine, i vincoli ecologici di queste tecnologie non sono un riferimento "fuori tema" in quanto l'utilizzo di metalli rari e di "terre rare" implicano un chiaro limite a questo tipo di sviluppo, limite che si riverbera sui problemi occupazionali e sul modello di società che questa quarta rivoluzione industriale implica nel prossimo futuro.

Per tutte queste ragioni, pur apprezzando lo sforzo del relatore, non parteciperò al voto di questo documento.

Allegato 3. - Nota dei senatori Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Sergio Puglia (M5S)

Il gruppo Movimento 5 stelle della 11^a Commissione del Senato, esaminato il documento finale dell'indagine conoscitiva sul tema "Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale",

in riferimento alla seconda parte del documento in esame ("SFIDE") propone le seguenti osservazioni:

In merito al paragrafo 3 (*Istituzioni per la vita attiva*), in generale i contenuti riportati sono nel complesso certamente condivisibili. Particolare importanza riveste l'accento posto sulla necessità di offrire ai lavoratori opportuni strumenti al fine consentire loro di tenere il passo con i rapidi mutamenti in atto nel mercato del lavoro, tra cui la totale deducibilità delle spese per autoformazione degli autonomi. Al contrario, più di una perplessità suscita il ruolo attribuito ai fondi interprofessionali nel nuovo mercato del lavoro inclusivo, ruolo che viene addirittura definito come "primario". Una enfattizzazione che appare eccessiva se non ingiustificata.

In merito al paragrafo 4 (*Meno legge, più contratto*), occorre prestare molta attenzione affinché la progressiva espansione degli ambiti regolati mediante la contrattazione non si traduca in una de-regolamentazione. In particolare ciò è importante per quanto riguarda i salari: è necessario infatti garantire una retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli una vita e un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità. A tal proposito, se è comunque prevedibile che il confine tra le figure del lavoratore autonomo e del lavoratore dipendente diventerà progressivamente più incerto, non si può non ricordare che tale distinzione caratterizza ancora largamente il mondo del lavoro. In tal senso, l'indicazione di "garantire *standard* retributivi minimi" appare troppo ambigua e generica nel momento in cui già oggi intere categorie di lavoratori e settori produttivi,

in mancanza di una apposita definizione contrattuale, necessiterebbero invece della definizione di un "salario minimo orario". Appare necessario in ogni caso sottolineare che la definizione legislativa di eventuali "*standard* retributivi minimi" come del "salario minimo" dovrebbe essere individuata promuovendo un ampio processo di consultazione tra i soggetti sociali interessati. Inoltre, presupposto per una espansione davvero fruttuosa della regolazione per via contrattuale di aspetti del rapporto di lavoro è l'effettiva rappresentatività delle parti contraenti. In tal senso è positiva l'indicazione della necessità di porre in essere una riforma degli organismi di rappresentanza nei luoghi di lavoro, superando l'attuale sistema, delineato dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.

In merito paragrafo 9 (*Il nuovo Welfare della persona nella transizione continua*), non appare condivisibile la proposta visione, quasi entusiastica, di un sistema previdenziale integrativo esclusivamente privato in cui di fatto il pilastro pubblico appaia come il residuo di un vecchio, lento e irrecuperabile sistema sociale. E' necessario, al contrario, un sistema previdenziale in cui il pilastro portante è proprio quello pubblico il quale deve essere perciò maggiormente valorizzato, modernizzandolo, riformandolo e rafforzandolo così da adattarlo alle esigenze ed ai bisogni odierni e a cui sia affiancato, non sovraordinato, un secondo pilastro integrativo pubblico e privato. Peraltro non è comunque condivisibile la visione di un pilastro con esclusivo monopolio privato che integri oltre a previdenza ed assistenza anche la sanità.

Appare chiara infine la necessità di garantire al lavoratore all'interno del nuovo mercato tutele che possano adattarsi sia alla persona che alle esigenze del mercato. Se è vero che le categorie lavorative come oggi caratterizzate andranno via via scomparendo, a causa dell'automazione e dell'informatizzazione che porterà l'assottigliamento delle differenze tra mansioni e lavori, non avrà più senso ancorare il *welfare* all'appartenenza o meno del soggetto a determinate categorie produttive o lavorative. Sarà necessario quindi sviluppare un nuovo paradigma su cui impennare e

strutturare il sistema di protezione sociale spostandolo dalla concezione di lavoratore a quella di Cittadino, spingendo quindi su un *welfare* a carattere Universale più che sul coordinamento e l'integrazione di varie tipologie di *welfare* settoriale ed aziendalistico. Insomma, come già sostenuto più volte è necessario ridisegnare il nuovo statuto delle garanzie, non solo del lavoro, ma del concetto stesso di essere cittadini. Occorre ridisegnare le basi del diritto all'esistenza, porre la questione centrale: che cosa siano oggi, a fronte delle trasformazioni sociali e globali, i diritti sociali; che cosa significhi dare la garanzia di un livello socialmente decoroso di esistenza, possibilità di scelta e autodeterminazione dei soggetti sociali. Il livello ideale, futuro e auspicabile, coincide con l'attuazione del reddito di cittadinanza universale, una misura unica, in grado di svolgere una doppia funzione: da un lato garantire un livello minimo di sussistenza e dall'altro incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini al fine di una reale e possibile inserimento del cittadino nel contesto lavorativo.

Si ringraziano per l'apporto fornito nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli, il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Giuliano Poletti, e i rappresentanti di Federmeccanica, FIOM, FIM, UILM, CGIL, CISL, UIL, UGL, CIDA, AIDP, Confsal, CUB, Confindustria, Rete Imprese Italia, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, ACI, ABI, ANIA, OCSE, Istituto italiano di tecnologia, ILO, CEI, SIMLII, Confprofessioni, Assolavoro, CUP, ISTAT, INAIL, INAPP, CNR, ADAPT, Digital Transformation Institute, IWA Italy, Fondirigenti, Fondartigianato, For.Te., Fondimpresa, For.Agri., Fon.Ar.Com., Fondir, Formatemp, Fondo Banche Assicurazioni, Politecnico di Milano, Università Bocconi di Milano, LUISS e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Si ringraziano inoltre ST Microelectronics, Consorzio 3 Sun, CNR, Università di Catania, Free Mind Foundry, Dolfin S.p.A. e Lamborghini Automobili per le utili indicazioni ricevute nel corso delle visite svolte dalla Commissione.

Si ringrazia in particolare il dottor Francesco Seghezzi di ADAPT per il prezioso contributo alla stesura del documento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

premessò che il provvedimento interviene per sostenere il settore ittico, incentivando la gestione delle risorse e sostenendo le attività della pesca professionale e turistica;

osservato che nel settore ittico convergono molteplici criticità riguardanti i lavoratori, soprattutto delle piccole cooperative della pesca, per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'alto fattore di rischio connesso all'attività svolta e gli scarsi introiti derivanti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire tra i principi di delega il riconoscimento al personale dipendente imbarcato sulle navi o pescherecci – ivi compresi i soci lavoratori della cooperative piccola pesca adibite alla pesca marittima – dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Si suggerisce altresì di operare una armonizzazione tra le disposizioni di cui al Testo unico n. 81 del 2008 e la normativa contenuta nel Codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), cui sono soggetti i lavoratori marittimi, poiché non è adeguatamente rispettata nel Codice la salvaguardia della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro marittimo.

Da ultimo, sarebbe opportuno, in riferimento all'articolo 343, comma 5, del Codice della navigazione, tutelare il diritto di contratto per i lavoratori, siano essi dipendenti di navi industriali o di piccole cooperative, nel caso in cui si verificano casi di malattia o infortunio sul luogo di lavoro, includendo il lavoratore nel «registro delle assenze di bordo», al fine di evitare che lo sbarco obbligato determini la risoluzione del rapporto di lavoro.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2869 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

Plenaria

499^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Pizzetti.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed

altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(13) *MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate*

(87) *Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato*

(177) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione*

(443) *Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(485) *DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(1973) *TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*

– e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti da 1.1 a 1.382: il parere sulle proposte emendative esaminate è non ostativo, salvo che sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali l'avviso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ravvisa pertanto le condizioni per procedere con le votazioni sugli emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli già oggetto di scrutinio da parte della 1^a e della 5^a Commissione.

Dichiara quindi che tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, identificati dai numeri da 1.0.1 a 1.0.184, sono, in tutto o in parte, improponibili per estraneità di materia.

Fa rilevare, in proposito, che un primo gruppo di emendamenti premissivi, del tutto improponibili, mira a introdurre nel testo, prima dell'attuale articolo 1, una disposizione in materia di divieto di eutanasia o di divieto di istigazione al suicidio, variamente formulata: gli emendamenti appartenenti a tale gruppo sono improponibili in quanto volti a introdurre nell'articolato un tema che non forma oggetto del disegno di legge, tema che rientra peraltro anche nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Fa poi rilevare che un secondo gruppo di emendamenti premissivi, del pari *in toto* improponibili, mira invece a introdurre nel testo una disposizione volta a riconoscere e tutelare il diritto alla terapia del dolore e a stabilire che le finalità del provvedimento riguardino, in maniera esclusiva, le tematiche della terapia del dolore: gli emendamenti appartenenti a tale secondo gruppo sono improponibili in quanto il provvedimento, al-

l'evidenza, non riguarda la terapia del dolore, se non per i limitati aspetti (trattati puntualmente dall'articolo 2) connessi al proprio oggetto, ossia il consenso informato e le DAT. Peraltro – osserva ancora la Presidente –, la terapia del dolore è già organicamente disciplinata da una legge specifica (legge n. 38 del 2010, recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»).

Soggiunge che sfuggono alla declaratoria di totale improponibilità i seguenti emendamenti premissivi all'articolo 1: 1.0.32 e 1.0.33, dei quali è improponibile solo la lettera *b*); 1.0.168, del quale è improponibile solo la lettera *c*).

Ciò detto degli emendamenti premissivi all'articolo 1, si riserva di pronunciare in seguito le improponibilità relative ai residui emendamenti, in conformità ai criteri già enunciati.

La Commissione prende atto.

Disposto dalla PRESIDENTE l'accantonamento degli emendamenti premissivi all'articolo 1 che non sono stati dichiarati *in toto* improponibili, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su di essi la PRESIDENTE, in qualità di relatrice, formula un invito al ritiro, avvertendo che, ove si insistesse per la messa in votazione, il proprio parere sarebbe di segno contrario. Ribadisce che solo previo ritiro di un cospicuo numero di proposte emendative sarà possibile focalizzare l'esame di merito sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Avverte peraltro che, qualora nel prosieguo dell'esame dovesse risultare palese che il mantenimento degli emendamenti è funzionale a una condotta di tipo ostruzionistico, la Presidenza della Commissione valuterà il ricorso agli strumenti contemplati dal Regolamento per assicurare l'economia delle votazioni.

Ciò posto, invita il Rappresentante del Governo a manifestare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZETTI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti al testo in esame, in continuità con la posizione già assunta dal Governo durante l'*iter* alla Camera e tenuto conto del carattere eticamente sensibile degli argomenti trattati dal provvedimento.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che non si proceda con le votazioni prima di aver svolto un approfondimento, in una sede informale, in ordine alla possibilità di individuare una mediazione sugli emendamenti di maggiore pregnanza.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) osserva che sarebbe un errore rinunciare alla ricerca della mediazione, in contrasto con la prassi consueta della Commissione, per di più proprio nella fase finale della legislatura ed in relazione ad un provvedimento che, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, affronta temi eticamente sensibili. Si associa, pertanto, alla richiesta avanzata dal senatore Romano.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) fa appello alla riconosciuta sensibilità istituzionale della Presidente affinché si individuino modalità procedurali che consentano il mantenimento dello spirito collaborativo che connota tradizionalmente i lavori della Commissione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Aiello, assicurando che la propria parte politica non è animata da intenti ostruzionistici ma reputa necessario apportare contributi migliorativi a punti specifici del testo. Saggiunge che la rinuncia al raggiungimento di una mediazione in sede referente potrebbe produrre il caos nel corso del successivo esame dell'Assemblea: auspica che la Presidente, nella sua qualità di relatrice, dia seguito alle aperture emerse nel corso dell'intervento di replica, manifestando la propria disponibilità ad accogliere almeno alcune delle proposte emendative concernenti i punti più rilevanti del testo.

Il senatore BIANCO (*PD*) rileva che la Presidente ha invitato in diverse occasioni, sia durante i lavori della Commissione sia in sede informale, a valutare la possibilità di ritirare parte cospicua degli emendamenti, così da consentire un serio esame di merito delle proposte più qualificanti. Osserva che, a fronte di tale invito, non uno dei circa 3.000 emendamenti presentati è stato ritirato.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale.

Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti, ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Saggiunge che, come *extrema ratio*, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. – Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame alla seduta anti-meridiana di domani, lasciando ancora aperta la discussione generale.

(447) Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(1611) VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie

(2492) MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016.

La PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 22.1000 (pubblicato in allegato).

La relatrice MATURANI (PD) fa presente che l'emendamento in questione, soppressivo dell'articolo 22, è stato predisposto allo scopo di agevolare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo da parte della Commissione bilancio.

Stante la peculiare connotazione dell'emendamento appena illustrato, la PRESIDENTE propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, rammentando che la fase istruttoria si è conclusa con l'audizione informativa svolta nella giornata odierna.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri
(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifiuto in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

L'articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato «Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici». Le finalità del marchio sono di tipo: qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile.

L'articolo in esame prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. È stabilito che il Comitato provveda all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatibilità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità – che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta –, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, è previsto che il produttore fornisca la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici,

costituendo ciò il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità – che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dovrà dare luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

L'articolo 6 stabilisce che i controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono poste a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

L'articolo 9 introduce il divieto (dal 1° gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni – di tipo amministrativo-pecuniario – a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, è prevista la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono demandati agli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle

eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 dispone che il Ministero dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del 1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, è pervenuta documentazione da parte del dottor Michele Campanaro, vice Prefetto incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, e della dottoressa Antonella Guida, dirigente presso la Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania .

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 447, 1611, 2492**

Art. 22.

22.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

98^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere;

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451) : osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

342^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,45.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (n. 453)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

Il presidente CALEO rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto al senatore d'Alì, auspicando una proficua collaborazione grazie alla sua esperienza quale presidente della Commissione nel corso della XVI legislatura.

La Commissione si associa.

Nelle more dell'espressione del parere della Conferenza Stato Regioni, il presidente CALEO propone di rinviare l'esame dell'atto del Governo.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2734

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2734 venga posticipato.

Il presidente CALEO propone di posticipare tale termine alle ore 18 di domani.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente CALEO avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'interrogazione n. 3-03911, che sarà svolta nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria**296^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) STEFANO. – *Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura*

(1903) TORRISI e PAGANO. – *Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi*

(2243) Daniela VALENTINI ed altri. – *Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare*

(2738) Daniela DONNO ed altri. – *Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

La Senatrice CARDINALI (PD), relatrice, dà conto dei disegni di legge in titolo, i quali prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nonché a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura.

In particolare, il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura, il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi, il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare e il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia inferiore al minimo.

Valutato che in nessuno di essi sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta e apre la discussione generale.

Secondo la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) sarebbe opportuno sottolineare, nella bozza di parere, che, nella riforma del settore ittico prefigurata dalle proposte legislative in titolo, risulta fortemente penalizzata, nella ripartizione delle quote del tonno rosso, la piccola pesca, a vantaggio dei pescatori organizzati e occasionali.

Per il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) occorre lasciare le valutazioni di merito alla Commissione che ha la sede primaria dei suddetti disegni di legge, nel momento in cui si ritengono questi ultimi complessivamente compatibili con la normativa europea.

Secondo la RELATRICE, è conveniente che la 14^a Commissione si esprima, nel caso di specie come in via generale, attenendosi alla propria competenza specifica, ovvero di «Commissione-filtro» che vaglia i profili comunitari dei vari provvedimenti nazionali. Questo, del resto, è stato il criterio che l'ha ispirata nella redazione della bozza di parere in discussione.

Seguono, quindi, ulteriori interventi della senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), la quale reputa comunque esistente, nella fattispecie, un nesso tra la questione della piccola pesca e la relativa disciplina UE, del senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), il quale auspica una riflessione sull'assegnazione delle quote a livello europeo e le conseguenti ricadute diversificate nei territori, e del senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), per il quale la Commissione politiche UE non può limitarsi a svolgere un ruolo meramente notarile di valutazione della compatibilità comunitaria, prescindendo del tutto dal merito dei provvedimenti.

In sede di replica finale, la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, nel ribadire la posizione per cui i disegni di legge in argomento non vanno a toccare direttamente la problematica relativa all'attribuzione delle quote nazionali di pescato, acconsente, tuttavia, ad integrare il proprio schema di parere con la raccomandazione enucleata dalla collega GRANAIOLA (*Art.1-MDP*).

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla Relatrice, nonché pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, spiegando che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il quale è stato aperto alla firma oltre quattordici anni fa, ossia nel 2003. Al riguardo, non può esimersi dal deprecare un *modus operandi* a dir poco lento e farraginoso nel processo nazionale di ratifica dei trattati, auspicando, in proposito, una opportuna ponderazione *in medias res*.

Successivamente, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e raccoglie il suo appello a svolgere una riflessione approfondita in merito alle modalità, tecniche e temporali, attraverso le quali vengono imbastiti i procedimenti di approvazione e ratifica dei trattati internazionali, che, sovente, registrano notevoli ritardi, nonché vischiosità burocratiche.

Successivamente, rilevando che nessun Senatore chiede di intervenire e verificata la presenza del numero legale richiesto, sottopone al voto della Commissione lo schema di parere presentato dal relatore, che è accolto e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, dà conto del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, inserendo nel codice penale nuovi delitti per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

Successivamente, distribuisce ai commissari una bozza di parere favorevole.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previo accertamento della presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1114, 1903, 2243, 2738 E 2914

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura;

considerato, in particolare, che:

– il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura; il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi; il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare; il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia inferiore al minimo;

– il disegno di legge n. 2914, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017, reca interventi per il settore ittico e conferisce deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. La Commissione di merito ha adottato tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dell'esame;

rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2914, che:

– l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo, consistenti in: incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia;

– gli articoli 2, 3, 13 e 14 prevedono deleghe al Governo, rispettivamente: per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura; per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva; per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, e di licenze di pesca;

– l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;

- l'articolo 5 reca disposizioni sui distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico;
- l'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca;
- l'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
- l'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca;
- l'articolo 9 prevede che il MiPAAF dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di «pesca-turismo» e «ittiturismo»;
- l'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio;
- l'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;
- l'articolo 12 si riferisce alla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine;
- l'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura;
- l'articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca;
- gli articoli 17 e 18 si riferiscono alle sanzioni;

valutato che:

– con regolamento (UE) 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Con il regolamento (UE) 2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2017, confermando per l'Italia una quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di «circuizione», «palangaro» e gli impianti delle «tonnare fisse»;

– la Commissione europea ha proposto di includere alcune raccomandazioni vincolanti della Commissione ICCAT nel diritto dell'Unione europea, nella misura in cui non sono ancora state integrate nella legislazione UE. In seguito ai negoziati interistituzionali, il Parlamento europeo deve ora votare il progetto di regolamento COM(2016) 401 che stabilisce misure relative alla pesca nella zona ICCAT al fine di raggiungere un accordo in prima lettura;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità delle disposizioni che prevedono la ripartizione delle quote di tonno rosso, con riferimento, in particolare, alle piccole aziende di pesca, tenendo conto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui, *«in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale»*, e del considerando n. 4 del medesimo regolamento secondo cui tali modalità di ripartizione contribuiscono *«ad un equo tenore di vita per le economie locali»*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, prevedendo quattro articoli:

– l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa del Governo, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– l'articolo 3 del disegno di legge, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo, integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni, intervenendo sull'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966;

ricordato che:

– il Protocollo, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006, comporta un'estensione della Convenzione sulla criminalità informatica, al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.

In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi atti di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o di altra corte internazionale (articolo 6);

ricordato altresì che:

– la legge n. 115 del 2016, sul cosiddetto negazionismo, ha inserito nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come circostanza aggravante del reato di propaganda, istigazione o incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un comma aggiuntivo, il 3-*bis*, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui il predetto reato, commesso in modo che vi derivi concreto pericolo di diffusione, si fondi «*in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra*» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999;

– più di recente, l'articolo 5 della legge europea 2017, approvato ieri dal Senato, interviene sul predetto articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, per ampliare la circostanza aggravante fino a comprendere, oltre ai fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro «minimizzazione in modo grave» o la loro apologia. Inoltre, il negazionismo viene ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;

valutato che il disegno di legge è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo, in cui la Strategia europea per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017, che rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica, individua, in particolare, come priorità europee, la lotta alla pedo-pornografia infantile *on line* e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle predette finalità dalla Strategia, l'Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2833**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno inserendo nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;

rilevato che:

– la Convenzione in ratifica si aggiunge ai diversi strumenti internazionali vigenti in materia, quali il Protocollo contro il traffico di esseri umani, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1997 contro la tratta degli esseri umani, e il Protocollo contro il traffico di organi, annesso alla Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina;

– i predetti strumenti internazionali si occupano dei soli casi in cui la persona è oggetto di misure coercitive o fraudolente finalizzate al prelievo degli organi, mentre non si occupano delle situazioni in cui il donatore ha adeguatamente prestato il proprio consenso o per altri motivi non è considerato vittima del traffico di esseri umani;

– la Convenzione in ratifica prevede, quindi, che gli Stati parte introducano nei loro ordinamenti i reati di rimozione di organi senza il consenso libero, informato e specifico, nonché di rimozione da donatore che non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, tenendo conto che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. La Convenzione, inoltre, estende tali reati anche agli enti, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione;

considerato che il disegno di legge:

– all'articolo 3, prevede disposizioni volte a inserire nel codice penale le fattispecie aventi ad oggetto organi, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente, collocando i nuovi delitti tra quelli contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art.

601 c.p.), che già oggi sanzionano condotte volte a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. Si prevedono quattro nuovi delitti: prelievo di organi da persona vivente, traffico di organi prelevati da persona vivente, uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, a cui consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione;

– all'articolo 4 interviene a modificare il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, in relazione ai predetti nuovi reati;

– all'articolo 5 dispone che il Governo apponga una riserva, nel depositare lo strumento di ratifica, volta a non recepire la lettera e) dell'articolo 10 della Convenzione, che prevede che gli Stati parte estendano la propria giurisdizione ai casi in cui il reato sia stato commesso al di fuori del proprio territorio da uno straniero ivi residente, in quanto le norme del nostro ordinamento giurisdizionale non contemplano il criterio della sola residenza per fatti avvenuti fuori dal territorio. Peraltro, la stessa Convenzione prevede specificamente che le Parti possano apporre la propria riserva alla predetta lettera e);

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e con la normativa in materia, rappresentata dalla direttiva 2010/53/UE relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, recepita con il decreto ministeriale 19 novembre 2015,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Plenaria**297^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI***La seduta inizia alle ore 13,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che – in base alla delega di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) – provvede al riordino e alla semplificazione delle procedure di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, suscettibili anche di usi militari, nonché a una revisione dei regimi sanzionatori in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura e più in generale ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti.

Lo schema si compone di 24 articoli, di cui ne segnala alcuni. L'articolo 4 mantiene come Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale, che rilascia le necessarie autorizzazioni. L'articolo 5 modifica la presidenza del Comitato consultivo, che viene posta in capo al Ministero dello sviluppo economico. Gli articoli da 10 a 13 concernono le procedure per l'autorizzazione specifica individuale, l'autorizzazione generale individuale, l'autorizzazione generale dell'Unione europea, relativa ai materiali, agli scopi e ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti europei sul duplice uso e sull'antitortura, l'autorizzazione generale nazionale, relativa ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 23 dispone l'abrogazione dei decreti legislativi n. 96 del 2003, n. 11 del 2007 e n. 64 del 2009.

Dopo aver riscontrato la congruità dell'insieme delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in titolo rispetto alla normativa dell'Unione europea in materia, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM (2017) 344 definitivo). (n. COM (2017) 344 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo che prevede l'istituzione di un sistema centralizzato europeo per l'individuazione degli Stati membri che detengono informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi («sistema ECRIS-TCN»), mediante la gestione centralizzata delle informazioni sulla loro identità, al fine di poter poi richiedere solo a tali Stati membri, attraverso il sistema ECRIS, le informazioni sulle eventuali condanne.

Al fine di evitare che lo Stato membro richiedente le informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un Paese terzo debba rivolgersi a tutti gli altri Stati membri, con oneri amministrativi evidenti, la proposta in titolo prevede l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS-TCN, gestito dall'Agenzia per l'informatica eu-LISA, in cui gli Stati membri devono inserire, per ciascun cittadino di Paese terzo che ha subito una condanna penale nella propria giurisdizione: i dati sulla sua identità e le sue impronte digitali; i dati relativi alle condanne pregresse, nella misura in cui tali dati sono già presenti nelle banche dati nazionali. È prevista la possibilità di accesso al sistema centrale ECRIS-TNC anche per Eurojust, Europol e la futura Procura europea. Si prevede altresì l'obbligo, per lo Stato membro interessato, di cancellare dal sistema centrale ECRIS-TNC i dati sulla condanna penale, quando tale Stato cessa di conservarli nel proprio casellario giudiziale nazionale.

Dopo aver dato atto della relazione del Governo sulla proposta, il relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi relativi alla base giuridica, al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità. Nel merito, si ritiene che l'istituzione di un sistema per lo scambio di informazioni sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi costituisca un elemento importante nella lotta alla criminalità transfrontaliera, e un contributo rilevante per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni in materia penale nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nell'esprimere piena adesione al lavoro svolto dal relatore, deplora l'assenza dei rappresentanti del gruppo del Movimento 5 Stelle ai lavori della Commissione nella giornata odierna.

Il PRESIDENTE, quindi, verificato il numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 457

La 14^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso – predisposto in base alla delega di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia – provvede al riordino e alla semplificazione delle procedure di esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, suscettibili anche di usi militari, nonché a una revisione dei regimi sanzionatori in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura e più in generale ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti;

rilevato che la normativa nazionale in materia, rappresentata principalmente dal decreto legislativo n. 96 del 2003, attuativo del regolamento (CE) n. 1334/2000, non è stata aggiornata in seguito alle modifiche adottate in sede europea, e che, pertanto, i criteri specifici di delega, stabiliti dal citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2015, prevedono:

– l'adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (CE) n. 1236/2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

– la predisposizione di una disciplina organica, con le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica e sistematica;

– la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese;

– la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni alla normativa, nei limiti di pena previsti dal decreto legislativo n. 96 del 2003;

considerato che lo schema di decreto legislativo, che si compone di 24 articoli, prevede, in particolare:

– all'articolo 4, di mantenere come Autorità competente il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale, che rilascia le autorizzazioni all'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso, listati e non listati, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

– all'articolo 5, di modificare la presidenza del Comitato consultivo, che viene posta in capo al Ministero dello sviluppo economico, mentre il vigente decreto legislativo n. 96 del 2003 prevede la presidenza del Ministero degli affari esteri, con la vice presidenza del Ministero delle attività produttive. Il Comitato è composto da nove membri in rappresentanza delle Amministrazioni interessate, per esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, in ordine alle autorizzazioni;

– agli articoli da 10 a 13, le procedure per: l'autorizzazione specifica individuale; l'autorizzazione generale individuale; l'autorizzazione generale dell'Unione europea, relativa ai materiali, agli scopi e ai Paesi di destinazione di cui ai regolamenti europei sul duplice uso e sull'antitortura; l'autorizzazione generale nazionale, relativa ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

– all'articolo 23, l'abrogazione dei decreti legislativi n. 96 del 2003, n. 11 del 2007 e n. 64 del 2009;

valutata la congruità dell'insieme delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in titolo, rispetto alla normativa dell'Unione europea in materia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 344 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso prevede l'istituzione di un sistema centralizzato europeo per l'individuazione degli Stati membri che detengono informazioni sui precedenti penali di cittadini di Paesi terzi («sistema ECRIS-TCN»), mediante la gestione centralizzata delle informazioni sulla loro identità, al fine di poter poi richiedere solo a tali Stati membri, attraverso il sistema ECRIS, le informazioni sulle eventuali condanne;

ricordato che:

– il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni in base al quale gli Stati membri di condanna devono notificare le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle condanne pronunciate a carico di un cittadino di un altro Stato membro allo Stato membro di cittadinanza, che deve conservare queste informazioni. In tal modo, lo Stato membro di cittadinanza è in grado, su richiesta, di fornire informazioni complete e aggiornate sui precedenti penali dei propri cittadini, indipendentemente dal Paese dell'UE in cui sono state pronunciate le condanne. Tale sistema si basa sulla decisione quadro 2009/315/GAI e sulla decisione quadro 2009/316/GAI;

– le modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI, necessarie per estendere l'utilizzo dell'ECRIS anche ai cittadini di Paesi terzi, sono già incluse nella proposta della Commissione COM(2016) 7, del gennaio 2016, che prevede l'obbligo per lo Stato membro di condanna di conservare le informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi, oltre alle impronte digitali che ne rendono sicura l'identificazione, e di garantire lo scambio di tali informazioni su richiesta. Su tale proposta la 14^a Commissione ha espresso un parere favorevole il 1° marzo 2016;

considerato che al fine di evitare che lo Stato membro richiedente le informazioni sui precedenti penali di un cittadino di un Paese terzo debba rivolgersi a tutti gli altri Stati membri, con oneri amministrativi evidenti (se gli Stati richiedessero le informazioni in modo sistematico, l'onere ammonterebbe a circa 78 milioni di euro l'anno), la proposta in titolo prevede:

– l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS-TCN, gestito dall'Agenzia per l'informatica eu-LISA, in cui gli Stati membri devono di

inserire, per ciascun cittadino di Paese terzo che ha subito una condanna penale nella propria giurisdizione, i dati sulla sua identità e le sue impronte digitali, al fine di consentire agli Stati richiedenti i precedenti penali di un cittadino di Paese terzo, di individuare con facilità gli Stati membri che possiedono tali informazioni e di rivolgersi, attraverso il sistema ECRIS, unicamente ad essi;

– l'obbligo di inserire anche i dati relativi alle condanne pregresse, nella misura in cui tali dati sono già presenti nelle banche dati nazionali;

– la possibilità di accesso al sistema centrale ECRIS-TNC anche per Eurojust, Europol e la futura Procura europea qualora verrà istituita, ai fini dello svolgimento dei loro compiti istituzionali;

– l'obbligo in capo allo Stato membro interessato, di cancellare dal sistema centrale ECRIS-TNC dei dati sulla condanna penale, quando tale Stato cessa di conservarli nel proprio casellario giudiziale nazionale;

valutata la relazione del Governo, acquisita ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per le misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di disporre di un sistema di condivisione delle informazioni relative alle condanne di cittadini di Paesi terzi non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

la proposta è conforme anche al principio di proporzionalità poiché la centralizzazione delle informazioni si limita a quelle relative all'identità del cittadino di Paese terzo, finalizzata a identificare lo Stato o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne penali di tali soggetti, mentre queste ultime rimangono in possesso degli Stati membri che possono trasmetterle su richiesta tramite il sistema decentrato ECRIS. In tal modo, si dovrebbe superare l'inefficiente e oneroso meccanismo delle richieste generalizzate;

nel merito si ritiene che l'istituzione di un sistema per lo scambio di informazioni sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi costituisca un elemento importante nella lotta alla criminalità transfrontaliera, e un contributo rilevante per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni in materia penale nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria
118^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Rezan Kader, alto rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Rezan Kader, alto rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede, sul futuro della regione del Kurdistan dopo il referendum

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 27 settembre scorso.

Il presidente MANCONI nell'aprire la seduta ringrazia l'Alto Rappresentante del Kurdistan iracheno presso l'Italia e la Santa Sede, ricordando la precedente audizione del 4 novembre 2014.

La dottoressa Rezan KADER, alto rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede, nel ringraziare per l'opportunità offerta ricorda la scomparsa pochi giorni fa di Jalal Talabani, presidente iracheno dal 2005 al 2014 e figura politica di grande spessore. Sottolinea come sin dal 1992 vi sia stata una intensa attività di ricostruzione del paese svolta dai curdi anche attraverso la realizzazione di istituzioni democratiche. Peraltro, nella difficile situazione in cui da sempre si trova il Kurdistan iracheno, va fortemente sottolineata l'accoglienza data a profughi di ogni nazionalità. Tale generosa accoglienza ha portato alla presenza, oggi, di ben due milioni di rifugiati nel territorio curdo, un numero decisamente elevato se si considera che i curdi sono in tutto 4,5-5 milioni. Tra questi due milioni figurano ben 870 mila siriani, fuggiti dalla guerra nel loro paese, cui il Kurdistan ha dato generosamente ospitalità. E, va detto, non si è fatta alcuna distinzione riguardo la loro religione, sicché accanto a musulmani sono non pochi i cristiani e gli ebrei che hanno trovato rifugio in Kurdistan. A ciò va aggiunto – come universalmente riconosciuto – l'impegno militare efficacemente condotto dai peshmerga curdi contro l'Isis, che ha portato a vittorie significative in numerose battaglie e sta ora portando alla vittoria finale. Tale impegno, va ricordato, si è svolto senza alcun aiuto finanziario o in termini di materiale bellico da parte di Bagdad. Il popolo curdo si è impegnato in questa guerra, dunque, senza aiuti, e nonostante le sofferenze patite nel corso degli anni, e in questo senso basta pensare ai bombardamenti con armi chimiche di Saddam Hussein negli anni '90. È dunque davvero inspiegabile l'atteggiamento del Governo centrale iracheno rispetto al *referendum* sull'indipendenza tenuto lo scorso 25 settembre che ha fatto registrare ben il 92,7 per cento di voti favorevoli. Nonostante il Kurdistan cerchi di avere rapporti amichevoli con tutti i Paesi limitrofi sono inaccettabili le reazioni dure rispetto al *referendum* di settembre, che hanno tra l'altro portato ad inibire ai deputati curdi la partecipazione ai lavori parlamentari, alla ventilata chiusura della frontiera verso la Turchia, ed alla sospensione di ogni sostegno finanziario da parte dell'Iraq. Il Kurdistan è aperto al dialogo ma chiede il rispetto per il diritto della propria popolazione di esprimersi democraticamente.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*), nel sottolineare il diritto del popolo curdo a decidere del proprio destino, chiede maggiori dettagli in ordine alle reazioni della comunità internazionale al referendum, in particolare dei paesi vicini.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) chiede quale sia la situazione attuale degli sfollati e dei rifugiati in Kurdistan; chiede inoltre quale potrà essere il destino della città di Kirkuk, che è zona a presenza etnica mista. Da ul-

timo domanda se vi siano progressi nei rapporti con gli altri paesi vicini, in primo luogo la Turchia e l'Iran.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) sottolinea l'importanza della ricostruzione dopo la guerra, in particolare pensando alla città di Mosul, e chiede in che modo l'Italia possa dare un concreto contributo.

Il presidente MANCONI facendosi interprete di sollecitazioni pervenute da parte di colleghi parlamentari, chiede se le Autorità irachene abbiano immaginato un percorso che possa condurre ad una soluzione della questione dell'indipendenza del Kurdistan e quali siano i margini per una eventuale azione di mediazione.

La dottoressa KADER sottolinea nuovamente che il popolo curdo è stato fatto in passato oggetto di attacchi pesanti, attacchi finanziati con risorse dello stesso territorio curdo. Quanto alle relazioni con i paesi vicini, con i quali il Kurdistan vorrebbe avere rapporti amichevoli, spiace dover registrare che la chiusura delle frontiere porta danno non solo al commercio curdo ma anche ai consumatori. Gli aiuti ai profughi e ai rifugiati sono fortemente condizionati dall'atteggiamento assunto dall'Iraq verso il Kurdistan dopo il referendum. Quanto a Kirkuk deve essere segnalato che proprio gli abitanti di quella città sono stati i primi a partecipare al voto. Auspica infine, come ha avuto anche modo di dire in occasione di incontri presso la Santa Sede, che la comunità internazionale voglia spendersi per una positiva soluzione del problema dell'indipendenza del Kurdistan iracheno.

Il presidente MANCONI, nel sottolinearne l'atteggiamento fermo nel proporre i propri argomenti, ringrazia la dottoressa Kader e i senatori presenti al dibattito. Dichiarata quindi chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la programmata missione a Palermo dedicata al tema delle elezioni regionali siciliane è rinviata al prossimo venerdì 13 ottobre, sempre che sia concluso l'esame della nuova legge elettorale da parte dell'Assemblea della Camera.

A seguire, mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre si svolgerà una missione a Torino e Aosta con la quale si completerà il programma di visita presso tutti i distretti giudiziari e tutte le regioni italiane.

Audizione del Prefetto di Vibo Valentia, Guido Nicolò Longo

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Prefetto di Vibo Valentia, Guido Nicolò Longo, dedicata alla situazione del comune di Nardodipace, che come noto proviene da uno scioglimento per mafia, in vista delle prossime elezioni comunali, con particolare riguardo alle risultanze del lavoro degli uffici elettorali per l'ammissione delle candidature.

Guido Nicolò LONGO, *prefetto di Vibo Valentia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per formulare osservazioni e quesiti, la presidente Rosy BINDI e il deputato Riccardo NUTI (MISTO).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Longo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle 13.50 riprende alle 13.55).

Audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Enza Caporale

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione della Presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma, Enza Caporale. Tale audizione è dedicata all'illustrazione delle risultanze del lavoro della Commissione elettorale sull'ammissione delle candidature per le prossime elezioni circoscrizionali del X municipio di Roma Capitale, che comprende Ostia e che come noto proviene da uno scioglimento per mafia.

Enza CAPORALE, *presidente della Commissione elettorale circondariale di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la presidente Caporale per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

indi del Vice Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, Salvatore Nastasi, e dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, Salvatore Nastasi, e dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, che ringrazia della presenza.

Salvatore NASTASI, *commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio*, e Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), la deputata Giovanna PALMA (*PD*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Salvatore NASTASI, *commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio*, e Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 13,45.

Audizione di rappresentanti delle società CSAI, Scarlino Energia, Venator e Nuova Solmine

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti delle società CSAI, Scarlino Energia, Venator e Nuova Solmine, che ringrazia della presenza.

Luana FRASSINETTI, *amministratore delegato di CSAI*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (*PD*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luana FRASSINETTI, *amministratore delegato di CSAI*, risponde ai quesiti posti.

Patrizia NANNINI, *direttrice amministrativa di CSAI*, fornisce una precisazione.

Luigi MANSI, *presidente di Nuova Solmine*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (*PD*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luigi MANSI, *presidente di Nuova Solmine*, risponde ai quesiti posti.

Gabriele PAZZAGLI, *Nuova Solmine*, fornisce una precisazione.

Moreno PERICCIOLI, *presidente di Scarlino Energia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice *Laura PUPPATO (PD)*, il deputato *Alberto ZOLEZZI (M5S)*, nonché *Stefano VIGNAROLI, presidente*.

Moreno PERICCIOLI, presidente di Scarlino Energia, e *Luca GALIMBERTI, amministratore delegato di Scarlino Energia*, rispondono ai quesiti posti.

Francesco PACINI, managing director di Venator, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato *Alberto ZOLEZZI (M5S)*, nonché *Stefano VIGNAROLI, presidente*.

Francesco PACINI, managing director di Venator, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria
326^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Giuseppe PIGNATONE, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, accompagnato dal dottor Sergio COLAIOCCO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, i quali svolgono una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria

(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle finanze,
Piero Paolo Baretta.*

La seduta inizia alle ore 8,05.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Marco Scibona, in sostituzione del senatore Enrico Cappelletti, dimissionario.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (*PD*), Federico FORNARO (*MDP*), Vincenzo GIBIINO (*FI-PdL*) e i deputati Giovanni PAGLIA (*SI-SEL-POS*), Roger DE MENECH (*PD*), Daniele MARANTELLI (*PD*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Barretta per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 9,05.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Giovanni PAGLIA, relatore, avverte che, alla luce del dibattito e delle audizioni svolte sul tema all'ordine del giorno, rinuncia all'incarico di relatore sullo schema di decreto ministeriale relativo alla stima e alla metodologica concernenti le capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto della dichiarazione del deputato Paglia.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 11 ottobre 2017

Plenaria
25ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono la dottoressa Vittoria Tola, Presidente nazionale dell'Unione Donne in Italia (UDI), l'avv. Giulia Potenza e l'avv. Fabrizia Castagna, della segreteria nazionale dell'UDI.

La seduta inizia alle ore 13,05

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Vittoria Tola, Presidente nazionale dell'Unione Donne in Italia (UDI), e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Le audite e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione della dottoressa Vittoria Tola, Presidente nazionale dell'Unione Donne in Italia (UDI)**

La PRESIDENTE introduce l'intervento della dottoressa Vittoria Tola, Presidente nazionale dell'Unione Donne in Italia (UDI).

La dottoressa TOLA svolge una relazione dettagliata sulle attività svolte dall'UDI fin dal 1945, sull'evoluzione normativa, anche in considerazione degli effetti attesi dalla ratifica della Convenzione di Istanbul e sulla frammentaria e insufficiente raccolta dei dati in relazione al fenomeno del femminicidio e della violenza di genere.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori BIGNAMI (*Misto-MovX*) , LIUZZI (*GAL (DI, GS, Ppl, RI)*) , PADUA (*PD*) e FASIOLO (*PD*)

Dopo che la dottoressa TOLA ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari****Riunione n. 8**

*Presidenza della Presidente
PUGLISI*

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE